Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*
*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 580 del 06/10/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito" - CUP G86D20000010007 – CIG: 940564147E.

**Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo**
**nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

| | |
|---|---|
| Acquisiti i ***pareri*** del | |
| DIRETTORE SANITARIO | Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini |
| del | |
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO | Dott.ssa Jolanda Bisceglia |
| e del | |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dott.ssa Sara Cagliani |

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con:
- Decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito";
- Decreto D.G. n. 122 del 18.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo;
- Decreto D.G. n. 412 del 13.07.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad € 716.885,00;
- Decreto D.G. n. 468 dell'11.08.2022, a seguito dell'aggiornamento straordinario del prezziario regionale delle opere pubbliche approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6764 del 25.07.2022, si è ritenuto opportuno approvare il nuovo progetto esecutivo, aggiornato con i nuovi prezzi;

Dato atto che occorre procedere alla riapprovazione dell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto" facente parte degli elaborati del progetto esecutivo approvato con il richiamato Decreto D.G. n. 468 dell'11.08.2022, in quanto contenente il refuso di una categoria scorporabile di lavori, non più invocabile in considerazione della diminuzione dell'importo previsto dei lavori a base d'asta dovuto all'applicazione dei prezzi unitari desunti dell'aggiornamento straordinario (infra annuale 2022) del prezziario regionale;

Dato atto che il costo complessivo dell'intervento, variato a seguito dell'aggiornamento del progetto esecutivo è così composto:

| **QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO** | | |
|---|---|---|
| **Parte A) LAVORI** | | |
| Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) | € 559.442,11 | |
| Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 10.921,68 | |
| **Totale Importo lavori a base d'appalto** | **€ 570.363,79** | € 570.363,79 |
| **Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:** | | |
| IVA 10% sui lavori | € 57.036,38 | |
| Incentivi ex art. 113 D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. | € 11.196,18 | |
| Acquisto arredi compatti | € 25.000,00 | |
| Spese tecniche per incarichi esterni (IVA inclusa) | € 40.000,00 | |
| Imprevisti vari e arrotondamento | € 13.288,65 | |
| **Totale Somme a disposizione** | **€ 146.521,21** | € 146.521,21 |

| | |
|---|---|
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO** | **€ 716.885,00** |

Verificato che la spesa complessiva prevista nel progetto esecutivo risulta allineata a quella indicata nel:
- Piano Investimenti - anno 2022 allegato al Bilancio Economico di Previsione anno 2022 adottato con decreto D.G. ATS n. 100 del 14.02.2022;
- Programma Triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 adottato dall'ATS di Brescia;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Decreto D.G. n. 277 del 10.05.2021;
- Progetto Definitivo approvato con Decreto D.G. n. 122 del 18.02.2022;

Dato atto che il costo complessivo dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio R presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito", pari ad € 716.885,00 è così finanziato:
- per € 62.123,68 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica – Brescia;
- per € 181.541,00 con plusvalenze per cessione degli immobili Brescia - P.le Repubblica, Brescia - via Cantore, Brescia - Via F.lli Ugoni;
- per € 426.647,81 con contributo in conto esercizio DDG di Regione Lombardia n. 3912 del 12.05.2014;
- per € 46.572,51 con quota parte del contributo in conto capitale DDG di Regione Lombardia n. 3912 del 12.05.2014;

Rilevato che il costo dei lavori oggetto del presente provvedimento è così composto:

| | | |
|---|---|---|
| **Parte A) LAVORI** | | |
| Lavori (oneri per la sicurezza esclusi) | € 559.422,11 | |
| Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 10.921,68 | |
| **Totale Importo lavori a base d'appalto** | **€ 570.363,79** | € 570.363,79 |
| **Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE:** | | |
| IVA 10% sui lavori | € 57.036,38 | |
| **Totale Somme a disposizione** | **€ 57.036,38** | € 57.036,38 |

| | |
|---|---|
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO** | **€ 627.400,17** |

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prescrive che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria dell'ATS di Brescia - approvato con Decreto D.G. n. 25 del 12.01.2022;
Ritenuto, opportuno procedere, per garantire la massima apertura al mercato, con la procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 mediante il criterio minor prezzo ex art. 36, comma 9- bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Stabilito che la procedura debba svolgersi esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA S.p.A. denominata

«SINTEL» secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato "A" – composto da n. 69 pagine);
Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
Sottolineato che:
- l'oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di "*Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito",* secondo gli elaborati del progetto esecutivo riapprovato con Decreto D.G. n. 468 del 11.08.2022 e del Capitolato Speciale d'Appalto – allegato al presente atto - i cui documenti saranno resi disponibili sia sul sito della Stazione Appaltante sia sulla Piattaforma telematica Sintel;
- i lavori saranno eseguiti a misura;

Evidenziato che gli operatori economici interessati possono partecipare alla gara alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati (Allegato "B" - composto da n. 85 pagine), dal Bando di gara (Allegato "C" – composto da n. 3 pagine), e dal citato Disciplinare di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Precisato che al termine delle operazioni l'affidamento verrà formalizzato con apposito provvedimento di aggiudicazione;
Verificato che l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura nel Piano Investimenti anno 2022 allegato al Bilancio di previsione anno 2022 adottato con Decreto D.G. n. 100 del 14.02.2022;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato pertanto assegnato il codice CIG: 940564147E e codice CUP: G86D20000010007;
Vista la proposta presentata del Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi;
Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Ing. Giuseppe Santalucia, attesta – in qualità di Responsabile del procedimento - la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di approvare il presente documento, quale decreto a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 c. 2 D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla procedura per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito" codice CUP: G86D20000010007 – CIG: 940564147E;
b) di indire procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito" codice CUP: G86D20000010007 – CIG: 940564147E, per un importo complessivo di € 570.363,79 (IVA 10% esclusa), pari ad € 627.400,17 (IVA 10% inclusa);
c) di approvare, altresì, quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento, i documenti di gara: il Disciplinare di gara e i suoi allegati (Allegato "A"- composto da n. 69 pagine),il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati (Allegato "B" – composto da n. 85 pagine) e il Bando di gara (Allegato "C" – composto da n. 3 pagine);

d) di confermare tutto quanto descritto in narrativa relativamente al contenuto ed alle modalità di affidamento dei lavori;
e) di dare atto che a conclusione della procedura verrà predisposto apposito atto con cui verrà formalizzata l'aggiudicazione;
f) di dare altresì atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificabile complessivamente in € 627.400,17 (IVA 10% inclusa) trova riferimento nella contabilità dell'Agenzia – Bilancio Sanitario - al conto 208200 "Acconti acq. immob.materiali" ai seguenti programmi di spesa:
   - € 9.236,65 con risorse derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Piazzale Repubblica – Brescia, pds n. 845/2023;
   - € 181.541,00 alla voce "Plusvalenze" per cessione degli immobili Brescia - P.le Repubblica, Brescia-via Cantore, Brescia-Via F.lli Ugoni, pds n. 846/2023;
   - € 390.050,01 con contributo in conto esercizio DDG di Regione Lombardia n. 3912 del 12.05.2014, pds n. 847/2023;
   - € 46.572,51 con quota parte del contributo in conto capitale DDG di Regione Lombardia n. 3912 del 12.05.2014, pds n. 848/2023;
g) di dare atto che il valore del fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, quantificato in complessivi € 11.196,18, di cui € 2.239,24 destinati ex art. 113, comma 4 e di cui € 8.956,94 destinati al personale, trova registrazione nella Contabilità dell'Agenzia al conto 208200 "Acconti acq. immob.materiali" come segue:
   - anno 2022: € 895,70 destinati al personale per la fase di programmazione, programma di spesa n. 845/2022;
   - anno 2022: € 3.134,93 destinati al personale per la fase di affidamento, programma di spesa n. 845/2022;
   - anno 2022: € 2.239,24 destinati ex art. 113, comma 4, all'acquisto di beni, attrezzature o tecnologie o all'organizzazione di eventi formativi nell'ambito degli appalti pubblici, programma di spesa n. 845/2022;
   - anno 2023: € 4.926,31 destinati al personale per la fase di esecuzione programma di spesa n. 845/2023;
h) di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno correttamente rideterminati nel provvedimento di aggiudicazione all'esito della procedura di gara;
i) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
j) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
k) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

ALLEGATO "A"

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

# ATS BRESCIA

**Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

| DISCIPLINARE DI GARA<br>(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) | |
|---|---|
| **gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL** | |
| procedura: aperta ex art. 60 con **inversione procedimentale** ex art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016<br>criterio: minor prezzo ex articoli 36, commi 5 e 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 | |
| **Lavori di ristrutturazione dell'edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, da destinare ad archivio e deposito** | |
| **CUP: G86D20000010007** | **CIG: 940564147E** |


**1. CAPO 1. PREMESSE ..... 3**
1.1. Informazioni preliminari ..... 3
1.2. Definizioni utilizzate ..... 3
1.3. Piattaforma telematica di e-procurement ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
**2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ..... 5**
2.1. Atti e Documentazione di gara ..... 7
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni ..... 8
**3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ..... 10**
3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.) ..... 10
3.2. Regime giuridico dei lavori ..... 10
3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti) ..... 11
**4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI ..... 11**
4.1. Durata ..... 11
4.2. Opzioni ..... 11
**5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI ..... 11**
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta ..... 11
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti ..... 12
5.3. Divieto di partecipazione plurima ..... 13
**6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE ..... 14**
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) ..... 14
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) ..... 14
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) ..... 14
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria ..... 15
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale ..... 16
**7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ..... 17**
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti) ..... 17
7.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d'affari in lavori) ..... 18
7.3. Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali ..... 18
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE ..... 19
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili ..... 20
**8. CAPO 8. AVVALIMENTO ..... 20**
8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento ..... 20
8.2. Contratto di avvalimento ..... 21
**9. CAPO 9. SUBAPPALTO ..... 22**
9.1. Subappalto facoltativo ..... 22
9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione) ..... 22
**10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA ..... 23**
**11. CAPO 11. SOPRALLUOGO ..... 23**
11.1. Presa visione dei luoghi ..... 23
11.2. Modalità della presa visione dei luoghi ..... 23

**12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC ..... 24**
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC ..... 24
12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici ..... 24
**13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI ..... 25**
13.1. Presentazione della documentazione amministrativa ..... 25
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa ..... 26
**14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ..... 26**
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio ..... 26
14.2. Soccorso istruttorio informale ..... 28
**15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 28**
15.1. Documenti da caricare anteriormente all'Offerta ..... 28
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ..... 29
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo ..... 30
**16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA ..... 31**
**17. CAPO 17. OFFERTA DI PREZZO ..... 31**
**18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ..... 32**
**19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ..... 32**
19.1. Avvio delle operazioni di gara ..... 32
19.2. Esame della documentazione amministrativa ..... 33
**20. CAPO 20. INVERSIONE PROCEDIMENTALE ..... 35**
20.1. Applicazione condizionata dell'inversione procedimentale ..... 35
20.2. Gestione dell'inversione procedimentale da parte della Piattaforma telematica ..... 35
20.3. Sequenza degli adempimenti nell'inversione procedimentale ..... 35
**21. CAPO 21. APERTURA E GESTIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE ..... 36**
21.1. Apertura delle Offerte economiche ..... 36
21.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica ..... 36
21.3. Offerte anomale o anormalmente basse ..... 36
**22. CAPO 22. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE ..... 38**
22.1. Disciplina della verifica ..... 38
22.2. Contenuto delle giustificazioni ..... 39
**23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... 41**
23.1. Aggiudicazione ..... 41
23.2. Stipula del contratto ..... 42
**24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 43**
24.1. Controversie in materia di scelta del contraente ..... 43
24.2. Controversie in materia contrattuale ..... 44
24.3. Supplente ..... 44
**25. CAPO 25. NORME FINALI ..... 44**
25.1. Trattamento dei dati personali ..... 44
25.2. Imposta di bollo ..... 45
25.3. Accesso agli atti ..... 45
25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate ..... 46

**Si raccomanda agli operatori economici di evitare l'utilizzo di DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, oppure già precompilato ed utilizzato per altre procedure di gara, oppure secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016; in quanto gli stessi modelli sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili; il tutto al fine di evitare alla Stazione appaltante l'attivazione di sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente.**

# 1. CAPO 1. PREMESSE

## 1.1. Informazioni preliminari

### *1.1.1. Informazioni preliminari*

**Stazione appaltante:**
**--- ATS Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, 25124 Brescia**
**--- Codice fiscale: 03775430980 e partita IVA 03775430980**
**--- Codice univoco ufficio (codice IPA per fatturazione elettronica): TCIDA5 – Codice IPA: ATSBS**
**--- URL: https:// www.ats-brescia.it**
**--- e-mail: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it**
**--- domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.ats-brescia.it**
**--- RUP (nel seguito «RUP»): Ing. Giuseppe Santalucia**

### *1.1.2. Profilo di committente*

**il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è: https://www.ats-brescia.it/documentazione-gare-in-corso**

### *1.1.3. Oggetto della gara*

a) Denominazione conferita dall'Amministrazione: Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito
b) altre informazioni:
   --- CIG: 940564147E
   --- CUP: G86D20000010007
   --- Luogo di esecuzione: Viale Duca degli Abruzzi, 15, Brescia; codice NUTS ITC47;

### *1.1.4. Termini e modalità per la presentazione dell'offerta:*

a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.2.2) del bando di gara;** a tale scopo si precisa che:
   --- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
   --- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito;
   --- tutti i termini previsti dalla Documentazione di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) la presentazione:
   --- deve avvenire **esclusivamente** con la modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di e-procurement cui al punto 1.3;
   --- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante.

## 1.2. Definizioni utilizzate

Nel presente Documento, anche con riferimento alla Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

### *1.2.1. Definizioni generali*

a) **«Codice dei contratti»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) **«Regolamento generale»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al punto

15.2 il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;

d) **«decreto 81», «d.m. n. 248 del 2016»,** rispettivamente:
   --- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   --- il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;

e) **«Categorie» e «Classifica»,** le condizioni di attestazione SOA relative a, rispettivamente:
   --- le categorie individuate con gli acronimi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all'allegato A del Regolamento generale;
   --- la classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento generale;

g) **«CAD»:** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h) **«Piattaforma telematica»:** la piattaforma telematica, disponibile come sistema telematico di e-procurement di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti, ai fini procedimentali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice, individuata al punto 1.3.

### *1.2.2. Definizioni specifiche:*

a) **«il presente Documento»**: il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un Capo si intende esteso a tutti i punti individuati da due o tre numeri aventi in comune il primo numero con la numerazione del Capo; ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;

b) **«data di indizione della gara»**: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;

c) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
   **--- «Busta Amministrativa» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta con contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
   **--- «Busta Economica» o «Busta dell'Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 17;

d) **«Operatore economico»**: un'impresa individuale o una persona giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolta nel presente procedimento;

e) **«Offerente»**: un Operatore economico di cui alla precedente lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che concorrono unitariamente alla gara e presentano un'unica offerta;

f) **«Forma aggregata»**: gli Operatori economici multipli, quali:
   --- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali"), distintamente tra Forma aggregata già perfezionata (ovvero già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non ancora perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti), di cui al punto 5.2.1;
   --- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 5.2.2.

## 1.3. Piattaforma telematica di e-procurement

### *1.3.1. Individuazione della Piattaforma telematica*

La presente procedura è interamente gestita tramite il sistema informatico di e-procurement per le procedure telematiche di acquisto denominata **«Sintel»** di proprietà di Aria S.p.A. (società in house di Regione Lombardia). A tale scopo:

a) la partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica, pertanto, le Offerte devono pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma e sono irricevibili le Offerte che prevengano con qualunque altra modalità;

b) la Piattaforma telematica è accessibile all'indirizzo internet **https://www.ariaspa.it**, con le modalità di cui al punto 1.3.2;

c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali del presente Documento, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), menu **«Strumenti di supporto»**, oppure con accesso direttamente alla pagina **https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali**, menu **«Guide e manuali»**, sottomenu «Piattaforma Sintel» , link «Guide per l'utilizzo» dove sono reperibili seguenti documenti:

--- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;

--- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;

--- «Registrazione e accesso»;

--- «Gestione del Profilo»;

--- «Partecipazione alle Procedure»;

d) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

### *1.3.2. Accesso alla Piattaforma telematica*

Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma, fermo restando l'obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.3.1, lettera c), si rende noto quanto segue:

a) gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma all'accesso o dopo il tentativo di accedere alla procedura selezionata devono attivare il comando **«Nuova Registrazione»** oppure **«Registrazione nuovo utente»**, oppure **«Crea nuovo utente»**, con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma, registrandosi mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o richiesta di USER ID e Password, eventualmente anche dall'indirizzo internet

**https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp**

b) dopo la registrazione di cui alla lettera a) o direttamente per gli Operatori economici già registrati l'accesso utile alla Piattaforma telematica avviene in uno dei seguenti modi: **«Entra con SPID»**, **«Entra con CNS»** oppure **«Entra con ID e password»**, a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;

c) dopo l'accesso alla Piattaforma, oppure direttamente all'indirizzo internet

**https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel** e il comando **«Entra in piattaforma»** è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu **«Procedure»** e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara;

d) tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma telematica risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a) o, se riguardano le Offerte, dopo l'aggiudicazione.

### *1.3.3. Presentazione dell'offerta*

La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:

a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 15:
   --- una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, deve essere firmata digitalmente;
   --- deve essere compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente;**
   --- deve essere caricata sulla Piattaforma telematica;
b) non è prevista l'**Offerta tecnica;**
c) per concludere deve presentare **l'Offerta Economica** di cui al Capo 16, compilando l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al Capo 17;
d) i files della documentazione amministrativa e dell'offerta devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:
   --- di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso **«.pdf»**) o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
   --- di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione **«.p7m»**; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
   --- in ogni caso i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento;
e) la Piattaforma telematica riscontra le operazioni di registrazione e di caricamento della documentazione per la partecipazione e dell'Offerta, mediante messaggio che compare sulla stessa o mediante comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente.

### *1.3.4. Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma telematica*

Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:

a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare:
   --- di allegare copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
   --- di allegare ulteriori dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 15.3;
b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3.3, lettera d), i files in formato:
   --- standard PDF (suffisso **«.pdf»**) devono essere sottoscritti **preferibilmente** con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
   --- diverso dal PDF (esempio Word, Excel o analoghi) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;

c) **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi; se la documentazione amministrativa riguarda più operatori economici, formare una cartella (directory) per ciascun operatore economico e poi comprimere una sola volta tutte le cartelle in un unico file compresso, con tutta la documentazione amministrativa della Busta A di cui al Capo 15, secondo lo schema qui illustrato:

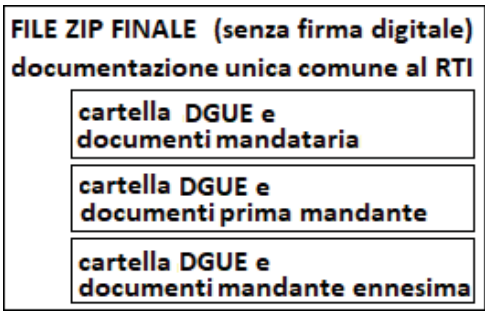


d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso **«.zip»**, **«.rar»** o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;

e) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le guide e i manuali aggiornati di cui al punto 1.3.1 e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel presente Disciplinare di gara;

f) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione (diversi dai quesiti inerenti all'oggetto del procedimento) è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
   --- al numero verde telefonico: **800.116.738** (Contact center l'Italia);
   --- al numero telefonico: +**39 0239331780** (Contact center l'estero);
   --- all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**

# 2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

## 2.1. Atti e Documentazione di gara

### *2.1.1. Atti amministrativi propedeutici*

a) In esecuzione del Decreto a contrattare D.G. n. ___ del ___/___/2022, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l'appalto dei lavori di cui al Capo 3:
   --- mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti;
   --- con il criterio del minor prezzo ex articolo 36, comma 9-bis e con esclusione automatica delle offerte anomale ex articolo 97, commi 2, 2-bis e 8, dello stesso Codice dei contratti;
   **--- con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti, come ammesso dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come previsto al Capo 20;**

b) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
   --- sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2;
   --- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale e su due quotidiani;
   --- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

c) il progetto posto a base di gara è stato debitamente verificato e poi validato con atto del Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP» rispettivamente con prot. n. 1565 del 02.08.2022 e prot. n.1590 del 03.08.2022;

d) il presente Documento e i documenti da questo richiamati, compreso il DGUE di cui al punto 15.2, sono pubblicati sul Profilo di committente di cui al punto 1.1.2 e sulla Piattaforma telematica di cui a punto 1.3.

### *2.1.2. Documentazione a base di gara*

La documentazione posta a base di gara è stata approvata unitamente al Decreto a contrattare di cui al punto 2.1.1, lettera a), ed è costituita dal progetto esecutivo, composto dai relativi elaborati, con particolare riferimento a:

a) relazioni e altra documentazione elencata nel Capitolato speciale d'appalto;
b) Schema di contratto;
c) Capitolato speciale d'appalto;

### *2.1.3. Clausole di prevalenza*

a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;
b) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida n. 2;
c) il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).

### *2.1.4. Documentazione parte integrante e sostanziale del presente Documento*

Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.3, fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento, anche se non materialmente allegati al medesimo:

a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull'esecuzione, faranno parte anche del successivo contratto:
   --- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 1.2.1;
   --- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
c) per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma telematica, è parte integrante e sostanziale del presente Documento la documentazione sull'uso della stessa di cui al punto 1.3.1, lettera b).

## 2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

### *2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni*

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal presente Documento, alle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice dei contratti:
   --- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
   --- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a);
   --- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere fatte a mezzo della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma;
c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**
d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:
   --- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
   --- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
   --- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
   --- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

### 2.2.2. Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE di cui al punto 15.2 e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate con le modalità di cui al punto 2.2.3, diversamente quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### 2.2.3. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
   --- aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
   --- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
   --- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio; ai fini dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti sono comunque pubblicate sul Profilo di committente;
b) il recapito al domicilio digitale (PEC) indicato dagli stessi Operatori economici in fase di partecipazione, nei seguenti casi:
   --- eventuale soccorso istruttorio;
   --- altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici;
   --- comunicazione di sedute in data o luogo diversi da quelli previsti nella Documentazione di gara o previste in comunicazioni precedenti;
c) nel caso di cui alla lettera b) ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:
   --- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
   --- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
   --- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

### 2.2.4. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
b) l'assenso, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, all'accesso dei controinteressati, fermo restando quanto previsto al punto 25.1:
   --- alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;
   --- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 22.2.1, lettera b).

# 3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

## 3.1. Importi in gara (tutti gli importi sono in euro e al netto dell'I.V.A.)

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Importo totale:** | | | **570.363,79** | **di cui:** |
| **1)** | **559.442,11** | **Lavori, soggetti a ribasso** | | |
| **2)** | **10.921,68** | **Costi di sicurezza non soggetti a ribasso** | | |

a) all'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante:
   --- Costo della manodopera (CM): incidenza: 28,64%;
   --- Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: incidenza: 2%;

b) gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:
   --- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario di Regione Lombardia, approvato con Delibera D.G.R. n. XI/6764 del 25.07.2022 edizione infra annuale 2022 pubblicato il 27.07.2022 sul BURL n. 30 di Regione Lombardia – serie ordinaria;
   --- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
   --- quanto al costo della manodopera (CM) sulla base delle incidenze della componente "Mano Opera" di ciascun prezzo unitario di cui al Prezziario Regione Lombardia sopra richiamato (costi desunti dalle pubblicazioni ufficiali, nella fattispecie dal CCNL edilizia industria del 3 marzo 2022 per le opere edili, e dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate con D.D. N° 22/2022 del 19 maggio 2022 per le opere impiantistiche, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/05/2010 per i tecnici di laboratorio, mentre per le restanti categorie i medesimi sono desunti dal Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Milano - Monza Brianza - Lodi - Volume II° quadrimestre maggio/agosto 2020);

c) anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati alla precedente lettera b), sono ritenuti congrui.

## 3.2. Regime giuridico dei lavori

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.3.1:

a) sono individuate le seguenti categorie di cui all'Allegato A del Regolamento generale, come integrato dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e la relativa classifica di cui all'articolo 61 dello stesso Regolamento generale:

| categoria | declaratoria | Importo | classifica |
|---|---|---|---|
| **OG1** | **Edifici civili e industriali** | 463.419,36 | **II** |
| **OS3** | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie… | 106.944,43 | **I** |

b) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto:

| categoria SOA | Qualificazione obbligatoria | Ammesso Avvalimento |
|---|---|---|
| **OG1** | **SI (Prevalente)** | SI |
| **OS3** | SI | SI |

c) la **categoria prevalente OG1** comprende anche lavori riconducibili oggettivamente a categorie diverse di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto, che non rilevano ai fini della partecipazione né alla qualificazione degli Operatori economici. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori. Tali lavori appartengono:

--- alla **categoria di opere OS6**, per un importo di euro 18.427,14;
--- alla **categoria di opere OS7**, per un importo di euro 54.629,69
--- alla **categoria di opere OS8**, per un importo di euro 20.288,33
--- alla **categoria di opere OS28**, per un importo di euro 18.723,79
--- alla **categoria di opere OS30**, per un importo di euro 56.130,77

d) il contratto interamente a misura.

## 3.3. Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti)

a) L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori;
b) le condizioni di cui alla lettera a) sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione on forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;
c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

# 4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

## 4.1. Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita **in 200 (duecento) giorni.**

## 4.2. Opzioni

Non sono previste opzioni.

# 5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

## 5.1. Operatori economici che possono presentare offerta

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) Operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:

--- imprenditori individuali, anche artigiani;

--- società, anche cooperative
--- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al decreto legislativo n. 1577 del 1947;
--- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
--- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
--- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;

b) Operatori economici di cui alla precedente lettera a) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice dei contratti;
--- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;
--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.

## 5.2. Particolari fattispecie di Offerenti

### *5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici*

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha provveduto a redigerlo e le condizioni di cui alla lettera c);
c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 o richiamati dal Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
d) ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### *5.2.2. Contratti di rete*

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo

comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto;
e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

### *5.2.3. Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili*

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni che seguono:

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b);
d) si applicano i divieti di cui al punto 5.3 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del codice penale.

### *5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione*

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera b), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato VI dello stesso Codice dei contratti.

## 5.3. Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
   --- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
   --- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
   --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale

il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) un Operatore economico:
   --- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
   --- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

# 6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

## 6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)***

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

## 6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)***

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

## 6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)***

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
   1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
   2) in caso di società di persone: tutti i soci;
   3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
   4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
      --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
      --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
      --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
      --- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
      --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);
   5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
   6) gli institori e i procuratori ai quali sono conferiti poteri adeguati in relazione all'oggetto e all'importo delle obbligazioni da assumere in relazione alla presente gara;
   7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale (se intervento su beni vincolati) e di cui all'articolo 13 del d.m. n. 154 del 2017;

b) di una delle persone fisiche di cui alla lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; per persone fisiche cessate dalla carica si intendono i soggetti di cui alla lettera a) riconducibili ad Operatori economici cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda se il contratto di cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda è stato stipulato nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

## 6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

### *6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)*

### *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)*

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;

b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

### *6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice)*

### *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)*

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato del Codice dei contratti;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

## 6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

### *6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.*

### *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)*

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

### *6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata*

### *(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)*

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni

idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

### *6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali*

***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)***

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adotterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012:

a) è escluso l'Operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione,
   --- «Patto di integrità» (integrante il Piano triennale anticorruzione) di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019 nonché il "codice di Comportamento" dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 dicembre 2020;
b) il predetto atto è disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.1.1;
c) con la presentazione dell'offerta l'Operatore economico dichiara di conoscere integralmente tale documento che costituisce parte integrante del successivo contratto anche se non materialmente allegato;
d) oltre all'impegno alla sottoscrizione, come sopra descritto, l'operatore economico deve sottoscrivere e inserire all'interno della documentazione amministrativa, con le modalità di cui al Capo 13, il Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità richiamato alla precedente lettera a).

### *6.5.4. Dichiarazione di responsabilità*

***(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)***

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

# 7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

## 7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti)

***(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)***

Per tutti gli Operatori economici è richiesta l'scrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

a) numero e località di iscrizione;
b) codice ATECORI e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e

non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;

c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità de requisito;

d) gli Operatori economici stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, dimostrano l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza; se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

e) ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti, il requisito di cui al presente punto 7.1 può essere soddisfatto mediante il possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 7.3.1.

## 7.2. Capacità economico e finanziaria (cifra d'affari in lavori)

Non richiesta in quanto assorbita dalle attestazioni SOA di cui al punto 7.3.1.

## 7.3. Qualificazione mediante attestazione SOA e altri requisiti tecnico-professionali

### *7.3.1. Qualificazione mediante attestazione SOA*

***(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)***

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:

a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifica II;

b) nella categoria scorporabile OS3 in classifica I; in alternativa obbligo di subappalto dei lavori della predetta categoria a Operatori economici qualificati, ai sensi del punto 9.2;

c) i requisiti nella categoria scorporabile di cui alla lettera b), non posseduti direttamente dall'Offerente, devono essere posseduti nella categoria prevalente, l'importo della quale è incrementato di conseguenza;

d) per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale;

e) il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11, in classifica adeguata, consente l'ammissione degli Operatori economici in sostituzione della categoria scorporabile OS3.

### *7.3.2. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)*

***(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)***

a) È obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un'attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento generale tale requisito deve risultare dall'attestazione SOA di cui al punto 7.3.1;

b) non è richiesto il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

## 7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

### *7.4.1. Qualificazione degli Offerenti in Forma aggregata*

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

a) i requisiti di cui al punto 7.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;

b) i requisiti di cui al punto 7.3.1 (attestazioni SOA), devono essere posseduti da ciascun Operatore economico della Forma aggregata nelle misure di cui al punto 7.4.3;

c) in ogni caso i requisiti di cui alla lettera b), devono essere posseduti complessivamente dall'Offerente in Forma aggregata nella misura prevista per gli Offerenti singoli.

### *7.4.2. Ripartizione del requisito della cifra d'affari*

Non essendo richiesto il requisito della cifra d'affari di cui al punto 7.2, non è prevista alcuna ripartizione del medesimo tra gli Operatori economici raggruppati.

### *7.4.3. Ripartizione dei requisiti di attestazione SOA*

***(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri del DGUE)***

Fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione:

a) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono possedere e dichiarare:
   - --- possedere e dichiarare i requisiti di cui al punto 7.3.1 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
   - --- dichiarare i lavori o le parti di lavori che intendono assumere in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore ai requisiti posseduti;

b) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
   - --- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
   - --- da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
   - --- le percentuali di cui alla presente lettera b), devono essere determinate con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.2;

c) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti:
   - --- dall'Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto 3.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili;
   - --- dagli Operatori economici mandanti nella categoria scorporabile/nelle categorie scorporabili non possedute dall'Operatore economico mandatario;

d) ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da Operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);

e) la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nel presente procedimento.

#### *7.4.4. Operatori economici cooptati*

Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli operatori economici cooptati:

a) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
b) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all'Offerente;
c) devono essere in ogni caso in possesso del requisito di cui al punto 7.1;
d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;
e) devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l'offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
f) presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza.

### 7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative, di imprese artigiane e i consorzi stabili

***(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, negli appositi riquadri, e nella Parte IV, del DGUE)***

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l'esecuzione dei lavori devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e i requisiti di selezione di cui al Capo 7; trova applicazione la disciplina di cui al punto 5.2.3.

## 8. CAPO 8. AVVALIMENTO

### 8.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

#### *8.1.1. Oggetto dell'avvalimento*

***(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)***

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:
   --- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
   --- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 7.1;
b) l'avvalimento è ammesso per il requisito di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 e nella categoria scorporabile OS3;
c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'Operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'Operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
d) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui al Capo 6, fatto salvo quanto previsto

al punto 8.1.3;

e) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:

--- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

--- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;

--- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;

--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

f) l'Operatore economico ausiliario deve produrre un proprio DGUE che l'Offerente deve presentare unitamente alle dichiarazioni dell'ausiliaria, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e i requisiti di selezione di cui al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 15, per quanto di pertinenza dell'ausiliario stesso e, se necessario, una dichiarazione integrativa nei termini indicati alla lettera c) ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;

g) L'Offerente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### *8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento*

Trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;

b) è ammesso l'avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 7.3.3, lettera a), solo se inscindibilmente connesso all'avvalimento dell'attestazione SOA oggetto a sua volta di avvalimento e solo alle condizioni di cui al punto 8.2, lettera e);

### *8.1.3. Sostituzione dell'Operatore economico ausiliario*

Agli Operatori economici ausiliari si applicano i motivi di esclusione di cui al punto 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5.1; tuttavia ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore che ha fatto ricorso all'avvalimento deve sostituire l'Operatore economico ausiliario:

a) in qualunque fase della gara qualora non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7 o incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, come descritti ai punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5.1;

b) su imposizione o richiesta del RUP, che assegna all'Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;

c) entro il termine assegnato deve presentare, tramite l'Offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento, i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettera f);

d) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, il RUP procede all'esclusione dell'Offerente dalla procedura;

e) la sostituzione non è ammessa e si procede all'esclusione dell'Offerente e dell'Operatore economico ausiliario in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 8.1.1, lettera e);

f) l'Offerente può rinunciare all'avvalimento in ogni momento se successivamente acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente e, in tal caso, può estromettere l'Operatore economico ausiliario.

## 8.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta

la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del Regolamento generale;

b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario messe a disposizione dell'Offerente;

c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi del punto 14.1, purché sia preesistente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

d) la condizione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;

e) se oggetto dell'avvalimento è il sistema di gestione della qualità di cui al punto 7.3.3, lettera a), il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del *know how,* delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l'assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell'organismo di accreditamento terzo, dell'intero complesso organizzativo aziendale, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità.

# 9. CAPO 9. SUBAPPALTO

## 9.1. Subappalto facoltativo

***(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)***

Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti, l'Offerente indica i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, alle seguenti condizioni:

a) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;

b) non è ammesso il subappalto di lavori in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);

c) non costituiscono subappalto le attività:

--- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;

--- di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e ci cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

--- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;

--- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al punto 7.4.4;

d) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario.

## 9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione)

**(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014)**
***(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)***

L'Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria a qualificazione

obbligatoria delle quali non possiede adeguata qualificazione, come segue:

a) la categoria scorporabile OS3, di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al punto 7.3.1, lettera b);

# 10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice né l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui al comma 8 della stessa norma.

# 11. CAPO 11. SOPRALLUOGO

## 11.1. Presa visione dei luoghi

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione appaltante. Restano fermi:

a) l'obbligo, per l'Offerente, della presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al precedente punto 6.5.4 e alla Parte III, Sezione C, numero 9) del DGUE;

b) la possibilità, rimessa all'autonomia dell'Offerente, di effettuare fisicamente la visita dei luoghi;

c) nel caso di cui alla lettera b), trovano applicazione le condizioni e modalità di cui al punto 11.2.1.

## 11.2. Modalità della presa visione dei luoghi

### *11.2.1. Condizioni per la presa visione dei luoghi*

Ai fini della presa visione dei luoghi:

a) la stessa può essere effettuata solo nei seguenti giorni e ore:
   -- _____ dalle ___ alle ___,
   -- _____ dalle ___ alle ___,
   -- _____ dalle ___ alle ___,

b) deve essere prenotata con apposita richiesta presentata a pena di irricevibilità entro le ore ___ del giorno ___/___/2022, mediante l'apposita funzione messa a disposizione dalla Piattaforma;

c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata agli Offerenti con almeno ___ giorni di anticipo; sempre mediante l'apposita funzione messa a disposizione dalla Piattaforma, all'indirizzo di posta elettronica;

### *11.2.2. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi*

Il sopralluogo facoltativo deve essere effettuato personalmente:

a) dall'Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:
   --- un proprio legale rappresentante;
   --- un procuratore speciale come risultante dai registi camerali ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile e, a tale scopo equiparato a tutti gli effetti al legale rappresentante;
   --- un proprio direttore tecnico di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;

b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell'Offerente; in tal caso l'atto di procura o di delega deve indicare i soggetti coinvolti (rappresentato delegante e rappresentante delegato), essere sottoscritto con firma autografa del rappresentato delegante senza necessità di autenticazione notarile; trattandosi di atto unilaterale è sufficiente la sottoscrizione di questi e non necessita di firma per accettazione del delegato, in applicazione degli articoli 1392, 1393, 1396, 1398, 1399 del codice civile in quanto compatibili;

c) nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più Offerenti; in tal caso il sopralluogo si ha per non eseguito.

# 12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

## 12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC secondo quanto previsto al presente punto:

a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.anticorruzione.it; l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
   --- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
   --- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";
c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

| CIG | Importo contributo |
|---|---|
| **940564147E** | **70,00** |

d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;
e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa, convertita in file formato PDF tramite riproduzione per immagine (scansione) e caricata sulla Piattaforma telematica senza necessità di sottoscrizione;
g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
   --- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE;
   --- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

## 12.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti,

ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:

a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
   --- creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
   --- visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
c) l'accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi Internet:
   --- per la registrazione utente dell'Operatore economico:
   https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente
   --- per l'accesso al servizio dopo la registrazione:
   https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPASS
d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del Capo 14.

# 13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI

## 13.1. Presentazione della documentazione amministrativa

L'offerta è presentata con le modalità nei termini e al recapito di cui al punto 1.1.4 con l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

a) la mancata presentazione del Plico per l'Offerta mediante la Piattaforma telematica o la presentazione con altre modalità sono cause di esclusione dalla gara;
b) con le stesse modalità e formalità previste per la presentazione dell'Offerta, gli Offerenti possono far pervenire eventuali sostituzioni del plico già presentato purché entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, tuttavia:
   --- non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, integrazioni o sostituzioni di atti interni al plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del Plico già consegnato con un nuovo Plico;
   --- prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte, un Offerente può rinunciare alla propria Offerta ritirando l'Offerta già presentata in Piattaforma, mediante l'apposita procedura di rinuncia o annullamento presente sulla stessa Piattaforma;
   --- il Plico eventualmente ritirato non può più essere presentato ma, se del caso, solo sostituito;
c) tutte le operazioni di cui alla lettera b) devono risultare da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla Piattaforma mediante «log di sistema» e devono essere consultabili dopo il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte per tutto il periodo di cui alla lettera h);
d) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
e) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della Documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
f) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti;
g) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice dei contratti, per il periodo di cui al **punto IV.2.6) del bando di gara;**

h) nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta; il mancato riscontro alla richiesta di conferma della validità dell'offerta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

## 13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE di cui al punto 15.2 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
   --- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
   --- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):
   --- mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
   --- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

# 14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

## 14.1. Disciplina del soccorso istruttorio

### *14.1.1. Ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio*

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti. A tale scopo:

a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
   --- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** gara;

--- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza in capo all'Offerente;
--- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
--- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice dei contratti, sono sanabili;
--- non possono essere rimediati o regolarizzati la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità.

c) il soccorso istruttorio **non è ammesso** per una delle cause che la legge o il presente Documento qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili, ivi compresi:
--- il mancato versamento del contributo a favore di ANAC di cui al punto 12.1, fatto salvo quanto previsto alle lettere g), e h), dello stesso punto;
--- la mancata presentazione della garanzia provvisoria di cui al Capo 10, fatto salvo quanto previsto allo stesso Capo 10, lettera g);

d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta economica.

### *14.1.2.Condizioni di ammissione al soccorso istruttorio*

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

a) in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;

b) non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) in caso di Forma aggregata:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi illustrati siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
--- non hanno indicato quote di partecipazione o le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun Operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;

d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2, lettere c) e d);

f) hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC ai sensi del punto 12.1 in misura insufficiente;

g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere un singolo Operatore economico.

### *14.1.3.Modalità del soccorso istruttorio*

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

a) la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine **perentorio** breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente; è escluso l'Offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
   --- che non risponde o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
   --- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
   --- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basati su condizioni delle quali non è provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione, ove questa sia richiesta esplicitamente;
   --- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze diverse da quelle di cui ai punti 14.1 e 14.2.

## 14.2. Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente ai sensi del punto 2.2, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

# 15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

## 15.1. Documenti da caricare anteriormente all'Offerta

### *15.1.1.Domanda di partecipazione*

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 15.2 da parte dell'Offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

### *15.1.2.Documentazione richiesta*

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi o non espressamente richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
   --- la qualificazione giuridica di cui al Capo 5;
   --- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
   --- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
   --- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
   --- le condizioni relative all'avvalimento di cui al Capo 8;

--- le condizioni relative al subappalto di cui al Capo 9;

b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
   --- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al punto 25.2;
   --- l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 12.1;
   --- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC di cui al punto 12.2;
c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui al punto 15.3;
d) dalla specifica documentazione di cui al punto 6.5.3, lettera d).

## 15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

### *15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni*

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 6 e il Capo 7, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato, se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui al punto 13.2, lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;
b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;
d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3 deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

### *15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE*

Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera d) e lettera e):

a) ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali:
   --- la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
   --- il proprio PASSOE;
b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al Capo 6 del presente Documento, le relative dichiarazioni devo essere sottoscritte:
   --- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
   --- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
   --- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
   --- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda);
   --- alle persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, elencate al punto 6.3,

appartenenti a uno o più d'uno degli Operatori economici citati in precedenza;

d) l'eventuale documentazione integrativa di cui al punto 15.3, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

### *15.2.3.Utilizzo del DGUE*

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del presente Documento, in quanto:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, compreso quello disponibile sulla piattaforma telematica di cui al punto 1.3, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);

b) se l'operatore economico utilizza il DGUE secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);

c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);

d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;

e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è richiesta una copia del DGUE riprodotta su CD o chiavetta USB.

## 15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata di quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE. Tali integrazioni, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.

### *15.3.1.Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio*

Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;

b) atti formali di contestazione:
   - --- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
   - --- di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;

d) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
   - --- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
   - --- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
   - --- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;

e) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
   --- di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
   --- che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
f) attestato o altro atto scritto che comprovi l'avvenuta presa visione dei luoghi di cui al Capo 11.

### *15.3.2.Atti formati in origine da privati*

Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri privati coinvolti:

a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
b) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
   --- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
   --- ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
c) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
d) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
e) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 6 o ai criteri di selezione di cui al Capo 7.

## 16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta dell'Offerta economica è contenuta esclusivamente l'offerta di prezzo redatta con le modalità di cui al Capo 17.

## 17. CAPO 17. OFFERTA DI PREZZO

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 3.1, numero 1), ovvero all'importo dei lavori soggetto a ribasso, con le modalità e alle condizioni che seguono:

a) il ribasso è indicato compilando a video l'apposito spazio nel modulo informatico messo a disposizione dalla Piattaforma telematica;
b) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all'elenco prezzi unitari;
c) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 13.2;
d) **a pena di esclusione** l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, dell'importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'Offerente, quali componenti interne dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
   **--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2);**
   **--- costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);**
e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato V del predetto decreto;
f) **limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, la sottoscrizione di cui alla lettera c),

deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

# 18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

**Ai fini dell'aggiudicazione:**

**a) questa avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis e dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 8, del Codice dei contratti;**

**b) la Stazione appaltante si avvale della cosiddetta «inversione procedimentale» di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti, come prevista al Capo 20 se si verificano le condizioni di cui al punto 20.1, lettera c);**

**c) in relazione all'offerta economica:**

**--- ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia di cui al punto 21.3) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.**

# 19. CAPO 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

## 19.1. Avvio delle operazioni di gara

### *19.1.1. Disciplina generale delle sedute*

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala, ovvero può interrompere il collegamento in linea con gli Operatori economici già partecipanti alla «seduta virtuale», se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
   --- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
   --- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
   --- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione;

c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione o il resoconto in forma documentale dell'esito, gli eventuali subprocedimenti:
   --- di riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 14.1;
   --- di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 22;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2.

f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a) possono partecipare i rappresentanti legali, i direttori tecnici o i procuratori degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultanti dalla documentazione amministrativa presentata; in ogni caso in numero non superiore a 1 (una) persona fisica per ogni Offerente.

### *19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte*

Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara** o, in caso di impedimento o

variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre (salvo quanto previsto al punto 23.1.3), gli Offerenti:

a) la cui offerta:
   --- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1.4, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
   --- non consente l'individuazione degli Offerenti stessi;
   --- non contiene l'**Offerta economica**;
b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.3, se rilevato direttamente in fase di avvio di apertura della gara, prima dell'esame della documentazione relativa alla verifica dell'idoneità degli Offerenti di cui al punto 19.2;
c) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo quanto previsto al punto 12.1.

### *19.1.3.Soccorso istruttorio in fase di individuazione degli Offerenti e delle offerte*

Nell'ambito dell'adempimento di cui al punto 19.1.2:

a) è ammesso il soccorso istruttorio di cui all'articolo 14, limitatamente ai casi di cui:
   --- al punto 12.1, lettere g), e h), in materia di contributo dovuto ad ANAC;
   --- al punto 12.2, lettera e), in materia di AVCPASS;
b) restano fermi gli altri casi di soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
c) l'Offerente per il quale è attivato il soccorso istruttorio per i motivi di cui alla lettera a), è comunque ammesso alla prosecuzione del procedimento e la procedura di ammissione si intende conclusa;
d) se il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al presente punto, attivato per l'Offerente ammesso di cui alla lettera c), si conclude negativamente con la sua esclusione tardiva, in quanto successiva all'aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, non si procede ad alcun nuovo calcolo delle somme o delle medie delle offerte, né all'individuazione di una nuova soglia di anomalia delle stesse offerte, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del Codice dei contratti.

## 19.2. Esame della documentazione amministrativa

Fermo restando quanto previsto al punto 19.1.2, l'esame della documentazione amministrativa:

a) riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, nonché il DGUE di cui al punto 15.2, della documentazione non ricompresa nel DGUE di cui al punto 15.1.2, lettera b) e le eventuali dichiarazioni integrative di cui a punto 15.3;
b) se si verifica la condizione di cui:
   --- al punto 20.1, lettera c), con la presenza del numero minimo di offerte, avviene dopo la conclusione dell'esame delle Offerte economiche e la formazione della graduatoria di cui al punto 21.1, lettera e);
   --- al punto 20.1, lettera d), con la presenza di un numero di offerte inferiore al minimo, avviene contestualmente o immediatamente in successione all'individuazione degli Offerenti e delle Offerte di cui al punto 19.1.2;
c) è disciplinato altresì dalle disposizioni di cui al punto 20.3 a prescindere dal soccorso istruttorio di cui al punto 19.1.3;

### *19.2.1.Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni irrimediabili*

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l'Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;

b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
   --- ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
   --- presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
   --- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
   --- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
   --- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
   --- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
   --- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
e) in caso di Forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo, o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
f) in caso di ricorso all'avvalimento, non han allegato il contratto di avvalimento, oppure ha presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al punto 8.2;
g) non ha dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi.

### *19.2.2.Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni*

Alla conclusione degli adempimenti e delle esclusioni di cui al punto 19.2.1:

a) è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14:
   --- risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3;
   --- le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
   --- che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante
b) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso.
c) la stazione appaltante procede all'esame della documentazione amministrativa e alle relative esclusioni di cui al punto 19.2.1, nonché all'eventuale soccorso istruttorio di cui al Capo 14, attivato nel corso del medesimo esame, se si verifica la condizione:
   --- di cui al punto 20.1, lettera c), con la presenza del numero minimo di offerte e l'applicazione dell'inversione procedimentale, si applicano le disposizioni di cui al punto 20.3;
   --- di cui al punto 20.1, lettera d), con la presenza di un numero di offerte inferiore al minimo e la mancata applicazione dell'inversione procedimentale, sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente approssimazione i vizi che hanno comportato l'esclusione; nello stesso caso ai sensi dell'articolo 76, commi 2-bis e comma 5, lettera b), del Codice dei contratti, l'esclusione è comunicata tempestivamente all'Operatore economico escluso con le modalità di cui al punto 2.2.

# 20. CAPO 20. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso o di una sola offerta ammessa.

## 20.1. Applicazione condizionata dell'inversione procedimentale

**Ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti, applicabile in forza dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, in recepimento dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva comunitaria n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2016:**

**a) la Stazione appaltante applica l'inversione procedimentale, ovvero le offerte sono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli Offerenti;**

**b) la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente Documento è effettuata in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un Offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 del Codice dei contratti o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dal presente Documento;**

**c) l'inversione procedimentale di cui alla lettera a) è applicata solo in presenza di almeno 10 (dieci) offerte ammesse dopo le eventuali esclusioni di cui al punto 19.1.1 e al punto 21.1;**

**d) in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a quello di cui alla lettera c), la sequenza procedimentale consiste nell'esame della documentazione amministrativa di cui al punto 19.2 prima dell'apertura e della lettura delle Offerte economiche di cui al Capo 21.**

## 20.2. Gestione dell'inversione procedimentale da parte della Piattaforma telematica

Nel solo caso di cui al punto 20.1, lettera c) con la presenza del numero minimo di offerte e l'applicazione dell'inversione procedimentale, pur essendo rinviato l'esame della documentazione di cui al punto 19.2 a dopo la conclusione dell'esame delle Offerte economiche e alla formazione della graduatoria di cui al punto 21.1, lettera e), in ragione del mancato adeguamento della Piattaforma telematica di cui al punto 1.3 alla fattispecie dell'inversione procedimentale introdotta dalla legge n. 55 del 2019, secondo la prassi sostitutiva consigliata dal gestore della stessa Piattaforma, si precisa e si rende noto che:

a) ferme restando le esclusioni di cui al punto 19.1.2, tutti gli altri offerenti sono indicati come «ammessi» o «ammessi con riserva» e possono risultare tali sulla Piattaforma e ricevere una comunicazione positiva in tal senso;

b) le ammissioni di cui alla lettera a):
   --- sono efficaci e i relativi Offerenti concorrono all'apertura e all'esame delle Offerte economiche di cui al Capo 21 e, fatte salve le esclusioni di cui al punto 21.2, al calcolo della soglia di cui al punto 21.3 e alla graduatoria di cui al punto 21.1, lettera e);
   --- sono virtuali e non costituiscono presupposto giuridico valido ai fini dell'eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui al punto 19.2.

## 20.3. Sequenza degli adempimenti nell'inversione procedimentale

### *20.3.1. Organizzazione sequenziale delle operazioni di gara*

Nel solo caso di cui al punto 20.1, lettera c) con la presenza del numero minimo di offerte e l'applicazione dell'inversione procedimentale, la sequenza del procedimento è la seguente:

a) sono espletati in primo luogo gli adempimenti di cui al punto 19.1.2, eventualmente con l'avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 19.1.3;

b) successivamente si procede all'apertura delle Offerte economiche di cui a punto 21.1 degli Offerenti non esclusi ai sensi della lettera a), prescindendo dal soccorso istruttorio di cui al punto 19.1.3;

c) si procede alle eventuali esclusioni delle Offerte economiche ai sensi del punto 21.2;

d) è redatta la graduatoria provvisoria di cui al punto 21.1, lettera e);

e) sono individuate le offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 21.3;

f) è individuato come Offerente «primo in graduatoria»:

--- l'Offerente che ha presentato l'Offerta economica più vantaggiosa nella misura immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, nel caso di cui al punto 21.3.3, lettera a;
--- l'Offerente che ha presentato l'Offerta economica più vantaggiosa in assoluto, a prescindere dalla soglia di anomalia, nel caso di cui al punto 21.3.3, lettera b) o lettera c).

### *20.3.2. Conclusione del procedimento*

Nel caso di cui al punto 20.3.1 l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione di cui al punto 19.2 è effettuato con riferimento all'Offerente individuato come «primo in graduatoria». La Stazione appaltante può estendere tale adempimento ad un numero di Offerenti fino al 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità inferiore, del totale degli stessi Offerenti, con un massimo di 10 (dieci), individuati per metà tra gli Offerenti che precedono e per metà tra gli Offerenti che seguono l'Offerente classificato «primo in graduatoria». Si precisa e si rende noto quanto segue:

a) se si verificano le condizioni ostative all'esclusione automatica di cui al punto 21.3.3, lettera b) o lettera c), l'esame è effettuato prima del subprocedimento di verifica di anomalia di cui al Capo 22;
b) agli Offerenti per i quali si procede all'esame della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di cui al Capo 14, ove ne ricorrano le condizioni;
c) se l'Offerente «primo in graduatoria» viene escluso in seguito al predetto esame, quale Offerente «primo in graduatoria» subentra quello che segue immediatamente nella stessa graduatoria e per questi si procede all'esame della documentazione amministrativa, se non già effettuato in precedenza;
d) in caso di Offerenti esclusi in questa fase di conclusione del procedimento:
   --- è data loro tempestiva comunicazione;
   --- è escussa la garanzia provvisoria di cui al Capo 10, se presentata;
   --- è disposta la segnalazione ad ANAC ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del Codice dei contratti;
e) per gli Offerenti esclusi in questa fase di conclusione del procedimento in seguito al soccorso istruttorio ai sensi del punto 19.2.2, lettera a), è disposta la segnalazione ad ANAC ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del Codice dei contratti;
**f) l'esclusione di un Offerente, per qualsiasi motivo, comprese le esclusioni in seguito ad eventuale procedimento di verifica delle Offerte anomale conclusosi con la non congruità dell'Offerta, non comporta alcuna variazione ai fini del calcolo delle somme, delle medie, dell'individuazione della soglia di anomalia e dell'ordine della graduatoria, in applicazione dell'articolo 95, comma 15, del Codice dei contratti, anche qualora l'esclusione modificasse il numero delle Offerte che hanno concorso al predetto calcolo.**

# 21. CAPO 21. APERTURA E GESTIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

## 21.1. Apertura delle Offerte economiche

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 19.1.2 o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica** secondo le previsioni di cui al punto 19.1.1, procede all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
d) ad accertare la sussistenza dei vizi o delle condizioni di cui al successivo punto 21.2 e, se accertate, ad escludere l'Offerta;
e) a formulare la graduatoria delle Offerte economiche, dopo le eventuali esclusioni di cui al punto 21.2.

## 21.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

a) mancanti di qualunque sottoscrizione;
b) sottoscritte ma mancanti della sottoscrizione del soggetto competente per la firma o, in caso di

Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione delle prescrizioni di cui al Capo 17, lettera f):

c) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
   --- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
   --- l'indicazione del ribasso è espressa in forma abnorme per l'errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l'ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest'ultimo caso, la volontà dell'Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
e) che non riportano una o ambedue le indicazioni di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, richieste a pena di esclusione dal Capo 17, lettera d);
f) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 19.1.2, lettera b).

## 21.3. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5 (cinque) il RUP, o il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase lettura delle Offerte economiche, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica, procede ai sensi dei punti seguenti.

### *21.3.1. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di almeno 15 (quindici) offerte ammesse*

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero non inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) escludendo (in realtà con accantonando) il 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, è effettuato il calcolo:
   --- della somma dei ribassi percentuali delle offerte ammesse,
   --- della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (ottenuto dividendo la somma di cui al trattino precedente per il numero delle offerte ammesse);
   --- le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì accantonate (come fossero un'unica offerta);
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza considerare le offerte accantonate) che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), secondo trattino;
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica (di cui alla lettera a), secondo trattino) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola (inteso come prodotto della prima cifra per la seconda cifra) della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino (senza considerare le offerte accantonate) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
e) le operazioni che precedono sono riepilogate nella seguente formula:
   **Soglia di anomalia = M + S x [1 - (c1 x c2 / 100)]**, dove:
   M = media aritmetica delle offerte di cui alla lettera a), secondo trattino;
   S = scarto medio aritmetico di cui alla lettera b),
   c1 = prima cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino,
   c2 = seconda cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), primo trattino.

### *21.3.2. Individuazione delle Offerte anomale in presenza di meno di 15 (quindici) offerte ammesse*

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del Codice dei contratti, se le offerte ammesse sono in numero

inferiore a 15 (quindici) si procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% (dieci per cento), siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali *(senza considerare le offerte accantonate)* che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% (venti per cento) della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

### *21.3.3.Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse*

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 21.3.1 oppure al punto 21.3.2. Alle predette offerte anomale si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai sensi degli articoli 36, comma 9 e 97, comma 8, del Codice dei contratti, sono escluse automaticamente, a meno che si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere b) e c);
b) non si procede all'esclusione automatica di cui alla lettera a), in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 (cinque);
c) non si procede altresì all'esclusione automatica di cui alla lettera a) se una o più offerte ammesse siano state presentate da un Operatore economico stabilito in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o da un Offerente in Forma aggregata al quale tale Operatore economico sia aggregato, la cui offerta sia pari o superiore alla soglia di anomalia di cui ai punti 21.3.1 o 21.3.2; qualora tale Operatore economico sia successivamente escluso ai sensi del Capo 19, trova applicazione l'esclusione automatica di cui alla lettera a);
d) nei casi di cui alle lettere b) e c) è attivato il sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta mediante giustificazioni n contraddittorio ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, come previsto al Capo 22.

### *21.3.4.Proposta di aggiudicazione*

La proposta di aggiudicazione può essere formulata anche implicitamente e senza soluzione di continuità con la conclusione a verbale dei procedimenti di cui alla lettera a) o alla lettera b). Il RUP formula la proposta di aggiudicazione di cui all'articolo 32, comma 5, del Codice di contratti:

a) alla conclusione del procedimento di esclusione automatica delle Offerte anomale di cui al punto 21.3.3, lettera a), a favore dell'Offerente economico che ha presentato l'Offerta economica più vantaggiosa nella misura immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;
b) alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22, qualora, in assenza delle condizioni previste dalla norma per l'esclusione automatica, come previsto al punto 21.3.3, lettera b) o lettera c), a favore dell'Offerente economico che ha presentato l'Offerta economica più vantaggiosa adeguatamente giustificata come congrua.

# 22. CAPO 22. VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

## 22.1. Disciplina della verifica

Quando non ricorrono le condizioni per l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto

21.3.3, lettera a), bensì si verificano le condizioni di cui allo stesso punto 21.3.3, lettera b) o lettera c), si procede alla verifica delle medesime offerte anomale. A tal fine il RUP:

a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 22.2;
b) assegna un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto di una commissione di esperti appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
d) verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del punto 22.1.2;
f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi, provvede alla decisione senza ulteriore adempimento;
h) il RUP esclude l'offerta a prescindere dalle giustificazioni se l'Offerente non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla lettera b) o, nel caso eccezionale di cui alla lettera g), non presenta i chiarimenti entro il nuovo termine assegnato.

## 22.2. Contenuto delle giustificazioni

### *22.2.1.Forma delle giustificazioni*

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
b) se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.2; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.

### *22.2.2.Contenuto di merito*

Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:

a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
   a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
   a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
   a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
   a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
b) possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai

servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:

b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;

b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore oppure se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori per più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse se:

c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;

c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature, con dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.3) alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

--- direzione dell'Operatore economico;

--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;

--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

--- imposte e tasse;

--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;

--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.4) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative

adeguatamente dimostrate.

### 22.2.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

Se alla conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni:

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 23;
b) risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
c) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice dei contratti;
d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

# 23. CAPO 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

## 23.1. Aggiudicazione

### 23.1.1. Adempimenti preliminari

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 21.3.4, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

a) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l'approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
b) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all'articolo 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice;
c) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b);
d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e in caso di verifica negativa:
   --- se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
   --- revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
   --- procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
g) sensi dell'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice dei contratti, nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità ai sensi del Capo 22, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti 22.1 e 22.2.3, in quanto compatibili.

### 23.1.2. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 23.1.1, lettera b) e, in tal caso, assorbe e tiene

luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6;
c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
d) a decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

### *23.1.3.Apertura delle Offerte economiche escluse*

Dopo la proposta di aggiudicazione, anche prima della sua approvazione e del provvedimento di aggiudicazione, oppure dopo quest'ultimo provvedimento, il RUP può provvedere all'apertura e alla verbalizzazione dell'Offerta economica presentata degli Offerenti esclusi per una qualsiasi delle cause di cui al Capo 19; tali Offerte economiche non hanno rilievo e non incidono sulla individuazione della soglia di anomalia né sulla formazione della graduatoria ma costituiscono esclusivamente informazione utile al solo fine di valutare la prova di resistenza nel procedimento di contenzioso amministrativo eventualmente instaurato dall'Offerente escluso.

## 23.2. Stipula del contratto

### *23.2.1.Condizioni per la stipula del contratto*

Il contratto:

a) non può essere stipulato prima:
   --- che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
   --- dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 23.1.2, lettera d);
   --- dell'ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo; resta fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
   --- dell'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario a tale scopo;
b) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contatti è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

### *23.2.2.Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto*

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con

diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;

c) a provare alla Stazione appaltante la disponibilità di un’assicurazione, da costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori mediante una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo da assicurare stabilito dal Capitolato speciale d’appalto;
d) la polizza di cui alla lettera c) deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è stabilito dal Capitolato speciale d’appalto; la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;
e) a depositare, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Codice; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;
f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell’aggiudicatario;
g) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’aggiudicazione e la sostituzione dell’aggiudicatario; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o all’aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della graduatoria.

#### *23.2.3.Spese di pubblicazione*

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell’articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20):

a) sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 7.000,00 (settemila/00), fermo restando il conguaglio in seguito all’accertamento ai sensi della lettera c);
c) l’importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l’importo effettivo è comunicato dalla Stazione appaltante all’aggiudicatario, fornendone i giustificativi;
d) le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c);
e) in difetto del rimborso di cui alla lettera d), entro il termine stabilito, la stazione appaltante può, senza ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, effettuare il recupero mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

# 24. CAPO 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

## 24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104

del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
   --- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** per cause che ostano alla partecipazione;
   --- dalla pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
   --- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
   --- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

## 24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Brescia, competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

## 24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

# 25. CAPO 25. NORME FINALI

## 25.1. Trattamento dei dati personali

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:

a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza,

effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall'interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all'articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
f) nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice della privacy l'interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
g) il Titolare del trattamento dei dati è l'ATS di Brescia;

## 25.2. Imposta di bollo

Ai fini dell'imposta sul bollo:

a) l'**Offerta economica** deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
   --- se assolta in modo virtuale, indicando sull'**Offerta economica** o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
   --- mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «___», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» unitamente all'indicazione del CIG, allegando il modello di pagamento alla documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma telematica;
   --- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'**Offerta economica**; in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;
   --- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), per i soggetti convenzionati, acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta; tuttavia, il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

## 25.3. Accesso agli atti

### *25.3.1.Accesso agli atti del procedimento*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente o il ricevimento della relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis e comma 5, lettera b), del predetto Codice;
b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

### *25.3.2.Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento*

In deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 22.2.1, lettera b);
b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
d) la deroga di cui al presente punto 25.3.2 non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

### *25.3.3.Verbali*

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:

a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
b) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli Offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; questi possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli Operatori economici partecipanti alla gara;
e) le conclusioni del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al Capo 22 eventualmente mediante il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice dei contratti, oggetto di esame ai sensi del punto 19.1.1, lettera b), le quali devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi "omissis"; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, è effettuata mantenendo i predetti "omissis"; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati solo se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## 25.4. Riserva di aggiudicazione, norme richiamate

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli Offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice dei contratti, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile oppure in caso di mancata erogazione delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 che, in deroga all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti, consente l'avvio delle procedure di affidamento nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo

***Il Responsabile del procedimento:***
***Ing. Giuseppe Santalucia***

**Allegati: modello per la partecipazione**

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici).
- Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.

# DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
## Articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

| **Informazioni sulla pubblicazione** | |
|---|---|
| **Profilo di committente: URL** | **https://www.ats-brescia.it/documentazione-gare-in-corso** |
| **Profilo di committente: protocollo** | **numero _____ data ___/___/2022** |

### Informazioni sulla procedura di appalto (riservato alla Stazione appaltante)

| **Identità del committente** | **Risposta** | |
|---|---|---|
| **Denominazione ufficiale** | **ATS BRESCIA** | |
| **Codice fiscale** | **03775430980** | |
| **Codice NUTS** | **ITC47** | |
| **Di quale appalto si tratta** | **Lavori** | |
| **Titolo o breve descrizione** | **Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito** | |
| **CIG** | *(rilasciato da ANAC nel sistema SIMOG)* | **940564147E** |
| **CUP** | *(solo per investimenti su progetto)* | **G86D20000010007** |

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### Sezione A: Informazioni sull'operatore economico

| **Dati identificativi** | **Risposta** |
|---|---|
| **Nome/Denominazione** | |
| **Partita IVA** | |
| Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile | |
| **Indirizzo postale (CAP – Città)** | |
| **Paese** | **Italia** |
| **Persona o persone di contatto** | |
| **Telefono** | |
| **e-mail (posta elettronica ordinaria)** | |
| **Domicilio digitale (PEC)** | |
| **Indirizzo Internet (sito web)** | |

| **Informazioni generali** | **Risposta** |
|---|---|
| **L'operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |

| **Specificare la tipologia dell'Operatore economico** | | **Specificare il ruolo svolto nel procedimento:** | |
|---|---|---|---|
| Impresa individuale | ☐ | Offerente | ☐ |
| Cooperativa di produzione e lavoro | ☐ | Ausiliario art. 89 del Codice | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cooperativa di imprese artigiane | ☐ | Ausiliario art. 89 del Codice di operatore in concordato | ☐ |
| Società di persone (s.n.c. / s.a.s.) | ☐ | Consorziato designato per l'esecuzione del contratto | ☐ |
| Società di capitali (s.r.l. / S.p.A.) | ☐ | Consorziato che apporta requisiti al consorzio | ☐ |
| Consorzio di cooperative | ☐ | Cedente l'azienda (o ramo) | ☐ |
| Consorzio stabile | ☐ | Affittante l'azienda (o ramo) | ☐ |
| G.E.I.E. | ☐ | Cooptato | ☐ |
| altro: _____ | ☐ | altro: _____ | ☐ |

| **Se pertinente: l'operatore in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro:** | **Risposta** |
|---|---|
| **è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del Codice (settori ordinari)?** | ☐ **SI** ☐ **No** |

**In caso affermativo:**

| | |
|---|---|
| 1) Indicare: - la denominazione dell'elenco (organismo di attestazione SOA) | |
| - il numero dell'attestazione | |
| - la scadenza di validità dell'attestazione | |
| 2) disponibilità elettronica: | https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni |
| 3) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione: | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrare la Categoria SOA posseduta | ☐ **OG1** | ☐ **OS3** | ☐ **O___** | ☐ **O___** | ☐ **O___** | ☐ **O___** | ☐ **O___** |
| Indicare la Classifica posseduta | _____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

| | |
|---|---|
| 4) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | ☐ **SI** ☐ **NO** |

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

*Se alla lettera d), «L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?»:*

- *la risposta è «SI»: omettere la sezione C della Parte IV (attenzione alla veridicità della risposta e alla completezza dei requisiti posseduti che sottende alla risposta affermativa);*
- *la risposta è «NO»: rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, e in ogni caso compilare la Sezione C della parte IV e firmare la parte VI.*

*Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'art. 84 del Codice, che comprende tutte le categorie richieste dagli atti di gara non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.*

*Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'art. 84 del Codice, che comprende tutte le categorie a qualificazione obbligatoria, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.*

| **Forma di partecipazione:** | **Risposta:** |
|---|---|
| **L'operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **In caso affermativo, specificare:** | Raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lett. d), Codice) | | ☐ |
| | Consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), del Codice) | | ☐ |
| | Rete di imprese (art. 45, comma 1, lettera f), Codice) | | ☐ |
| | G.E.I.E. (art. 45, comma 1, lettera g), Codice) | | ☐ |
| a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento: | Mandatario/Capogruppo ☐ | Mandante ☐ | |
| | Organo comune in rete ☐ | Operatore in rete (retista) ☐ | |

**Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, l'Operatore economico con la sottoscrizione del DGUE si impegna alla costituzione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con gli operatori individuati alla lettera b), in caso di**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **aggiudicazione si impegna mediante conferimento di mandato irrevocabile all'operatore economico individuato come mandatario o capogruppo alla lettera a) del DGUE di quest'ultimo.** | | | |
| b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: ***(indicare solo i raggruppati diversi dal dichiarante)*** | | **Denominazione** | **Codice fiscale** |
| | **1** | | |
| | **2** | | |
| | **3** | | |
| | **4** | | |
| | **5** | | |
| | **6** | | |
| c) eventuale nome del raggruppamento: | | | |
| ***Solo consorzi stabili e consorzi di cooperative*** | | **Denominazione del Consorzio** | **Codice fiscale** |
| d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto o che apportano i propri requisiti al consorzio | | | |
| | | **Denominazione dei consorziati** | **Codice fiscale** |
| | **1** | | |
| | **2** | | |
| | **3** | | |
| | **4** | | |
| ***La lettera d) può essere omessa dai consorziati*** | **5** | | |
| **Lotti** | | | **Unico** |

## Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (articolo 80, comma 3, del Codice)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☒ **In carica** | |
| **2** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **3** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **I soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Capo 6 del Disciplinare):** | | | | *(barrare una sola casella)* |

| | |
|---|---|
| **- sono solo quelli elencati ai precedenti numeri 1, 2 e 3:** | ☐ |
| **- oltre a quelli elencati ai numeri 1, 2 e 3, sono individuati nell'allegato IIB di questo DGUE:** | ☐ |

*Individuazione delle persone fisiche oggetto della dichiarazione (possibili abbreviazioni della posizione o titolo ad agire):*

| | |
|---|---|
| *TS = Titolare di impresa individuale* | *SU = Socio unico* |
| *PA = Socio di società di persone* | *SM = Socio di maggioranza (società con meno di 5 soci)* |
| *SA = Socio accomandatario di s.a.s.* | *DT = Direttore tecnico dell'impresa* |
| *AA = Amministratore unico / Amministratore delegato* | *SC = Sindaco / membro del Collegio sindacale* |
| *PC = Presidente del C.d.A.* | *OV = Membro Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001)* |
| *CD = Consigliere delegato* | *PR = Procuratore o institore con poteri adeguati al contratto* |
| *CG = Membro del Consiglio di Gestione / di Vigilanza* | *LQ = Liquidatore* |
| *CC = Membro del Comitato di controllo sulla Gestione* | *CG = Custode giudiziario* |

## Sezione C: - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (articolo 89 del Codice - Avvalimento)

| **Affidamento *(l'ausiliario e il consorziato non devono compilare questa Sezione)*** | **Risposta:** |
|---|---|
| **L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici ausiliari, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.*

| **In caso affermativo** | ***(ripetere per il numero di volte necessario)*** | |
|---|---|---|
| Operatore economico di cui intende avvalersi: | **Denominazione** | **Codice fiscale** |
| | | |

| Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | **Nella misura dichiarata nel DGUE dell'Ausiliario** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra d'affari in lavori (parte IV, Sezione B, n. 2) | ☐ | **Per importo di euro _____** | | | |
| Attestazioni SOA **(categoria/classifica)** | ☐ | **O__ / ___** | **O__ / ___** | **O__ / ___** | **O__ / ___** |
| Certificazione di qualità 9001 (parte IV, Sez. D, n. 1) | ☐ | | | | |
| Certificazione ambientale 12001 (parte IV, Sez. D, n. 2) | ☐ | | | | |
| Contratto/i di avvalimento: | ☐ | **Numero _____ allegato/i in ☐ copia ☐ in originale.** | | | |

## Sezione D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (articolo 105 del Codice - Subappalto)

| **Subappaltatori** | **Risposta:** |
|---|---|
| **L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo precisare i lavori che si intendono subappaltare:** | |

| **barrare la/e categoria/e in subappalto** | ☐ **OG1** | ☐ **OS3** | ☐ **O___** | ☐ **O___** | ☐ **O___** | ☐ **O___** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **per una percentuale del** | ____% | ____% | ____% | ____% | ____% | ____% |

## Parte III: Motivi di esclusione

### Sezione A: Motivi legati a condanne penali (Art. 80, comma 1, del Codice)

*L'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:*
*a). Partecipazione a un'organizzazione criminale (lettera a)*
*b). Corruzione (lettera b)*
*b-bis). False comunicazioni sociali (lettera b-bis)*
*c). Frode (lettera c)*
*d). Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (lettera d)*
*e). Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (lettera e)*
*f). Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (lettera f)*
*g). Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g).*

| **Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):** | | **Risposta:** |
|---|---|---|
| I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80, comma 10? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | | |
| **In caso affermativo, indicare:** | | |
| a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli dell'art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna: | Durata della condanna: | |
| | Quali lettere tra quelle ex art. 80, comma 1, da a) a g) | ☐**a)** ☐**b)** ☐**b-bis)** ☐**c)** ☐**d)** ☐**e)** ☐**f)** ☐**g)** |
| motivi della condanna | | |
| b) identificazione delle persone condannate | | |
| c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare | durata del periodo di esclusione | |
| | Quali lettere tra quelle ex art. 80, comma 1, da a) a g) | ☐**a)** ☐**b)** ☐**b-bis)** ☐**c)** ☐**d)** ☐**e)** ☐**f)** ☐**g)** |
| In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, comma 7, del Codice)? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo, indicare:** | | |
| 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2) la sentenza di definitiva di condanna prevede una pena detentiva **non** superiore a 18 mesi? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: | | |
| - hanno risarcito interamente il danno? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | | |

| | |
|---|---|
| 5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: | |
| Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali | ☐ **SI** ☐ **NO** |

## Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali (articolo 80, comma 4, del Codice)

| **Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):** | | **Risposta:** |
|---|---|---|
| L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso negativo, indicare:** | **Imposte/tasse** | **Contributi previdenziali** |
| a) Paese o Stato membro interessato | | |
| b) di quale importo si tratta | | |
| c) come è stata stabilita tale inottemperanza | | |
| 1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: | ☐ **SI** ☐ **NO** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - tale decisione è definitiva e vincolante? | ☐ **SI** ☐ **NO** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - data della sentenza o della decisione | | |
| - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: | | |
| 2) in altro modo? Specificare | | |
| d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? | ☐ **SI** ☐ **NO** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | | |

## Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettere dalla a) alla e), del Codice)

*Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.*

| **Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali** | **Risposta:** |
|---|---|
| **L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, comma 7)?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo, indicare:** | |
| 1) L'operatore economico: | |
| - ha risarcito interamente il danno? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | ☐ **SI** ☐ **NO** |

| | |
|---|---|
| In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
| **L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del Codice:** | **Risposta:** |
| **a) fallimento:** l'operatore economico si trova in stato di fallimento? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **b) insolvenza o liquidazione coatta:** l'operatore economico si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **c) ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **in caso affermativo:** è stato autorizzato dal tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 186-bis, quarto comma, prima parte, del R.D. n. 267 del 1942)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| indicare gli estremi dell'autorizzazione del tribunale: | |
| indicare l'impresa ausiliaria: | |
| **d) la procedura di concordato è stata dichiarata aperta con decreto del tribunale?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **in caso affermativo:** è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 186-bis, quarto comma, seconda parte, del R.D. n. 267 del 1942)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato: | |
| **e) è stato ammesso al concordato preventivo in continuità aziendale?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| indicare gli estremi del provvedimento di ammissione: | |
| **f) se del caso:** | |
| - ha allegato, ai sensi dell'articolo (art. 186-bis, quinto comma, del R.D. n. 267 del 1942) la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, all'avvalimento di altro operatore economico? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria: | |
| **L'operatore economico:**<br>**- si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **- ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **- ha dimostrato carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-ter), del Codice?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **- ha commesso inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-quater), del Codice?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo ad una o più d'una delle domande di cui ai quattro punti che precedono (art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e/o c-quater):** fornire informazioni dettagliate, specificando le singole (anche mediante dichiarazioni o documentazioni allegate).<br>Indicare tutti gli illeciti professionali, anche se non confluiti in sanzioni o risoluzioni contrattuali, sia non oggetto di giudizio, che pendenti in giudizio o giudicati; indicare le carenze contestate, descrivere le caratteristiche e la frequenza di reiterazione; descrivere le risoluzioni contrattuali, lo scambio di corrispondenza sul punto, le contestazioni, i procedimenti giurisdizionali pendenti o conclusi; allegare la pertinente documentazione che consenta alla stazione appaltante di valutare le condizioni di ammissibilità dell'operatore economico | |
| **In relazione alle stesse fattispecie ha adottato misure di autodisciplina?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo, indicare se:** | |
| 1) L'operatore economico: | |

| | |
|---|---|
| - ha risarcito interamente il danno? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
| **L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (art. 80, comma 5, lettera d), del Codice)?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013.* | |
| In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: | |
| **L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, lettera e), del Codice)?**<br>*Si ha una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive. Si ha coinvolgimento qualora un operatore economico o un'impresa ad esso collegata abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione.* | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: | |
| **L'operatore economico può confermare di:** | |
| a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| b) non avere occultato tali informazioni? | ☐ **SI** ☐ **NO** |

## Sezione D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere dalla f) alla m), del Codice e altre norme)

| **Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001** | **Risposta:** |
|---|---|
| **Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **in caso affermativo:** | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - ha impugnato il provvedimento del prefetto e richiesto al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, commi 2, lettera b) e 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - il tribunale ha accolto la richiesta di controllo giudiziario sospendendo gli effetti del provvedimento prefettizio ai sensi dell'art 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, ultimo periodo, del Codice)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| L'operatore economico è iscritto alla white list di cui all'art. 1, commi 52 e 52-bis della legge n. 190 del 2012 e al d.p.c.m. 18 aprile 2013? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| In caso affermativo: presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di: | |
| indicare gli estremi del provvedimento del tribunale: | |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |

| | |
|---|---|
| **L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?** | |
| 1. è stato soggetto (art. 80, comma 5, lettera f)): | |
| 1.a) alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 1.b) a provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 1.c) ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2.a) nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis))? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2.b) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione: | |
| 1) nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter))? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 2) ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lettera g))? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
| 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990? (art. 80, comma 5, lettera h)) | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo, indicare:**<br>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: | |
| - la violazione è stata rimossa? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 (Art. 80, comma 5, lettera i)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| (oppure) ☐ **Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999** | **Numero dei dipendenti: _____** |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
| 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| **In caso affermativo:**<br>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| - ricorrono i casi previsti all'art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (art. 80, comma 5, lettera l)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
| 6. L'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, integrato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| 8. L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare e, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere e far sottoscrivere, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, il «Patto di integrità» (integrante il Piano triennale anticorruzione) di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019 nonché il "codice di Comportamento" dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 dicembre 2020? | **SI** |
| 9. L'operatore economico offerente dichiara di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi | **SI** |

| | |
|---|---|
| al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata; prende atto che la presente dichiarazione costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non potrà mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara?<br>(Cassazione civile, Sez. I, 21 dicembre 1996, n. 11469; 18 settembre 2003, n. 13734) | |

## Parte IV: Criteri di selezione

| | |
|---|---|
| **L'amministrazione aggiudicatrice vuole usare i criteri di selezione dalla Sezione A alla Sezione D:** | ☐ **SI** ☐ **NO** |

### Sezione α Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

| **In merito ai criteri di selezione si chiede all'operatore economico di dichiarare che** | **Risposta** |
|---|---|
| Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti e indicati nei documenti di gara ivi citati? | ☐ **SI** ☐ **NO** |

### Sezione A: Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a), del Codice)

*L'art. 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione:*

| **Idoneità** | | | | **Risposta** |
|---|---|---|---|---|
| **1) Iscrizione in un registro commerciale:** | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE | **Registro di iscrizione:** | **Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.** | | |
| | **Numero di iscrizione:** | | | |
| | **Luogo di iscrizione:** | | | |
| | **Anno di iscrizione:** | | **Codice ATECO:** | |
| **Attività:** | | | | |
| Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE? | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| URL | | | | |

- *Nel campo «Attività» indicare l'attività pertinente individuata alla sezione «Attività» e non alla sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali; oppure il relativo Codice ATECORI.*
- *Nel campo «URL», normalmente la risposta sarà: «http://www.telemaco.infocamere.it» o altro indirizzo internet in caso di organismi stabiliti in altri paesi della UE.*

### Sezione B: Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del Codice)

| **1), 3), 3), 4), 5) Fatturato e altri requisiti economico-finanziari** | **Non richiesti** |
|---|---|

### Sezione C: Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del Codice)

| **10) Quota di subappalto:** | | | | **Riposta** |
|---|---|---|---|---|
| **L'operatore economico si obbliga a subappaltare parte del contratto a terzi, con riferimento alle seguenti categorie a qualificazione obbligatoria delle quali non possiede la qualificazione?** | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Categoria/e di cui all'art. 89, comma 11 e al d.m. n. 248 del 2016 di cui non si possiede la qualificazione sufficiente | | | | |
| Barrare la/e categoria/e scorporabile/i che deve | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| obbligatoriamente subappaltare (subappalto qualificante) | **OS3** | **O___** | **O___** | **O___** |
| **Quota in subappalto sull'importo della singola categoria %** | | | | |

## Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (art. 87, commi 1 e 2, del Codice)

| *L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1) Sistemi di garanzia della qualità** | | | | **Risposta** |
| L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Codice | **9001:2015** | **certificato n.: _____** | **Settore EA/IAF** | |
| Rilasciato da | | | **In data:** | |
| In caso negativo spie- gare perché e precisa-re di quali altri mezzi di prova si dispone: | | | | |
| Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE? | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| URL | | | | |
| **2) Sistemi o norme di gestione ambientale** | | | | **Risposta** |
| L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti? | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| Codice | **14001:2015** | **certificato n.: _____** | **Settore EA/IAF:** | |
| Oppure | **Registrazione EMAS** | **n.: _____** | **Settore EA/IAF:** | |
| Rilasciato/a da | | | **In data:** | |
| In caso negativo spie- gare perché e precisa-re di quali altri mezzi di prova si dispone: | | | | |
| Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE? | | | | ☐ **SI** ☐ **NO** |
| URL | | | | |

## Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

| | |
|---|---|
| **Riduzione del numero** | **Non applicabile** |

## Parte VI: Dichiarazioni finali

**L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.**

**L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:**

**a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure**

**b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.**

**L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla Parte I, Sezione A, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui alle Parti II, III e IV, del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla Parte I.**

**Data, luogo e firma/firme:**

| | |
|---|---|
| **Il sottoscritto, individuato alla Sezione B della Parte II, del presente documento, sottoscrive** | |
| ☐ | **in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati dalla carica, individuati nel presente documento;** |
| ☐ | **in nome e per conto proprio e di tutti gli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, individuati alla Sezione B della Parte II, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, attualmente in carica e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati dalla carica individuati nella stessa Sezione** |
| **(questo riquadro a compilazione obbligatoria SOLO per l'Operatore economico AUSILIARIO)**<br>**Il sottoscritto, in nome e per conto dell'operatore economico ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con l'operatore economico concorrente, si impegna nei confronti di questi e della Stazione appaltante, a mettere a disposizione per l'appalto in oggetto, per tutta la sua durata:**<br>**- i seguenti requisiti, nelle misure dichiarate nel presente DGUE:**<br>**--- ☐ alla Parte II, Sezione A (Attestazione/i SOA);**<br>**--- ☐ alla Parte IV, Sezione D, n. 1) (sistemi di garanzia della qualità aziendale);**<br>**--- ☐ alla Parte IV, Sezione D, n. 2) (sistemi di garanzia della qualità ambientale);**<br>**inoltre, i mezzi, il personale e le altre risorse, necessari per l'esecuzione dell'appalto e che hanno concorso alla formazione dei requisiti oggetto di avvalimento:**<br>**--- ☐ non sono da dichiarare in quanto si tratta di avvalimento esclusivamente di garanzia;**<br>**--- ☐ sono descritti in apposita descrizione allegata al DGUE e oggetto del contratto di avvalimento.** | |
| **Firma del primo dichiarante:** | |
| **Solo se il soggetto individuato alla Sezione B della Parte II, del presente documento, NON sottoscrive ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, anche per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, indicati nella stessa Sezione, tali soggetti devono sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore dichiarante.** | |
| **Firme degli altri dichiaranti:** | |

| **Allegato IIB del DGUE dell'Operatore economico:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Da compilare esclusivamente se alla Parte II, Sezione B, gli spazi non sono sufficienti per elencare tutti i soggetti dell'operatore economico ai quali fare riferimento per i requisiti soggettivi, come previsti dall'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (punto 6.3 del Disciplinare di gara)*** | | | | |
| **4** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **5** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **6** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **7** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **8** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **9** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **11** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **12** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **13** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **14** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |
| **15** | **Cognome** | | **Nome** | |
| Codice fiscale (o, in alternativa) data e luogo di nascita | | | | |
| Indirizzo (Via, CAP, Città) | | | | |
| Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza) | | | | |
| | | | ☐ **In carica** | ☐ **cessato dalla carica il _____** |

*Individuazione delle persone fisiche oggetto della dichiarazione (possibili abbreviazioni della posizione o titolo ad agire):*

| | |
|---|---|
| *TS = Titolare di impresa individuale* | *SU = Socio unico* |
| *PA = Socio di società di persone* | *SM = Socio di maggioranza (società con meno di 5 soci)* |
| *SA = Socio accomandatario di s.a.s.* | *DT = Direttore tecnico dell'impresa* |
| *AA = Amministratore unico / Amministratore delegato* | *SC = Sindaco / membro del Collegio sindacale* |
| *PC = Presidente del C.d.A.* | *OV = Membro Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001)* |
| *CD = Consigliere delegato* | *PR = Procuratore o institore con poteri adeguati al contratto* |
| *CG = Membro del Consiglio di Gestione / di Vigilanza* | *LQ = Liquidatore* |
| *CC = Membro del Comitato di controllo sulla Gestione* | *CG = Custode giudiziario* |

| **Allegato IIA del DGUE dell'Operatore economico:** | |
|---|---|

***Da compilare solo dal Mandatario o Capogruppo in caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, contratto di rete o altra forma aggregata.***

***Gli operatori economici SINGOLI o diversi dal Mandatario o Capogruppo possono omettere e stralciare questa pagina***

**L'Operatore economico individuato nella colonna «M/C» come mandatario o capogruppo deve apportare (utilizzare ovvero «spendere» nella presente gara) i propri requisiti in misura maggioritaria, ovvero in misura superiore a quella apportata («spesa») da ciascun Operatore economico mandante.**

| Ruolo | MC | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | | | | | | | | Intero R.T.I. |
| Quota di partecipazione al RTI | % | % | % | % | % | % | % | 100% |

**Requisiti apportati e utilizzati («Spesi») da ogni Operatore economico rispetto al totale dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara (non inferiori a quelli dichiarati alla Parte IV, Sezione B, e Sezione C, numero 1):**

| Attestazioni SOA | MC | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG1 | | | | | | | | |
| OS3 | | | | | | | | |

***ATTENZIONE: Questa pagina e quelle che seguono sono rese disponibili dalla Stazione appaltante ai solo fini indicativi allo scopo di facilitare l'interpretazione e la compilazione del DGUE.***

***L'OPERATORE ECONOMICO PUO' OMETTERE E STRALCIARE TALI PAGINE DAL PROPRIO DGUE***

## *Istruzioni per la compilazione del DGUE di cui al Punto 15.2 del Disciplinare di gara*

### *Compilazione in base alla sequenza del contenuto di merito*

In funzione del contenuto formale e di merito delle dichiarazioni, le singole parti del DGUE sono articolate in sequenza come segue.

**Parte I. Informazioni sulla procedura** (precompilata dalla Stazione appaltante).

**Parte II. Informazioni sull'Operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'Operatore economico:

--- riquadro dei righi relativi all'identificazione dell'Operatore economico, al suo ruolo nell'ambito della partecipazione alla gara, fino al rigo con la domanda *«Se pertinente:»*: tutti gli Operatori economici;

--- dal rigo relativo alla domanda *«Se pertinente»* compresi i riquadri ai numeri 1), 2), 3) e 4), con i requisiti di attestazione SOA «spesi» dal singolo Operatore, in misura non inferiore all'importo dei lavori che lo stesso Operatore intende assumere;

--- dal rigo relativo alla *«è in possesso di attestazione rilasciata …»* fino alla domanda *«Forma di partecipazione»* compresi i riquadri fino alla lettera d) esclusa: gli Offerenti in Forma aggregata di cui al punto 7.4;

--- rigo alla lettera d), con l'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che sono designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti: i Consorzi di cooperative o di imprese artigiane oppure Consorzi stabili di cui al punto 7.5.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti:

--- gli Operatori economici con indicazione di tutte le persone fisiche elencati al punto 6.3;
*(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento):

--- gli Offerenti che intendono ricorrere all'avvalimento ai sensi del Capo 8, con indicazione dell'Operatore economico ausiliario e dei requisiti oggetto di avvalimento;

Sezione D. Informazioni sul subappalto:

--- gli Offerenti che intendono ricorrere al subappalto ai sensi del punto 9.1;

--- gli Offerenti che devono obbligatoriamente ricorrere al subappalto ai sensi del punto 9.2;

**Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice dei contratti riportati al Capo 6)**

Sezione A e Sezione C:

--- tutti gli Operatori economici anche per conto di tutte le persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti elencate al punto 6.3 e riportate nella Parte II, Sezione B.
*(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati, di più fattispecie di risoluzioni contrattuali o contestazioni analoghe, di più soggetti coinvolti in conflitti di interesse, replicare i relativi delle Sezioni interessate oppure aggiungere le informazioni necessarie con appositi allegati).*

Sezione B (pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali):

--- gli Offerenti;

--- gli Operatori economici ausiliari;

Sezione D, fino al numero 6 compreso: tutti gli Operatori economici.

Sezione D, numeri 7, 8 e 9: gli Offerenti.

**Parte IV. Criteri di selezione**

Sezione A. Idoneità, iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 7.1: tutti gli Operatori economici;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria richiesta al punto 7.2: non pertinente.

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: non pertinente per gli Offerenti che hanno soddisfatto integralmente i requisiti di attestazione SOA, richiesti al punto 7.2;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali, numero 10) (subappalto qualificante):

--- gli Offerenti che non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando la categoria oggetto di subappalto;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 7.3.4:

--- gli Offerenti che ne sono in possesso.

--- gli Operatori economici ausiliari se i sistemi di garanzia di qualità sono oggetto di avvalimento;

**Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni:**

---Tutti gli Operatori economici in relazione al proprio DGUE.

**Appendice «A»: solo Offerenti in qualità di Mandatari/Capigruppo di Forma aggregata.**

**Appendice «B»: solo Operatori economici Ausiliari.**

## *Compilazione in base al ruolo dell'Operatore economico*

In funzione della natura giuridica dell'Operatore economico e del suo ruolo nel procedimento di gara, le singole parti del DGUE sono articolate come segue:

a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:
   --- Parte II, Sezione A, riquadro dei righi relativi all'identificazione dell'Operatore economico, al suo ruolo nell'ambito della partecipazione alla gara, i riquadri alle lettere a), b), c) e d) con i requisiti di attestazione SOA posseduti, fino alla risposta alla domanda sulla *«Forma di partecipazione»* con le indicazioni alternative *«SI»* o *«NO»*;
   --- Parte II, Sezione B:
   --- Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fino al numero 6 compreso;
   --- Parte IV, Sezione A;
   --- Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 15.2.4;

b) Offerenti in qualunque forma:
   --- Parte III, Sezione D, numeri 7, 8 e 9;
   --- Parte IV, Sezione C, numeri da 1) a 13): non pertinenti;
   --- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualificante): se non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando la categoria a qualificazione obbligatoria subappaltabile;
   --- Parte IV, Sezione C), numero 13) (altri requisiti);
   --- Parte IV, Sezione D;

c) Offerenti in Forma aggregata di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 7.4:
   --- Parte II, Sezione A, a partire dal rigo *«L'Operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?»*, compresi i righi alle lettere a), b) e c), fino alla Tabella con l'indicazione delle ripartizioni tra i diversi Operatori economici che compongono la Forma aggregata, compresa e da compilare;

d) Mandatari/Capogruppo di Forma aggregata di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 7.4:
   --- Appendice «A».

d) Consorzi stabili e consorzi di cooperative di cui di cui ai punti 5.2.3 e 7.5:
   --- Parte II, Sezione A, ultima tabella alla lettera d) con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio;

e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento di cui al Capo 8;
   --- Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata;

f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al Capo 9:
   --- Parte II, Sezione D, con l'indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare di cui al punto 9.1, o che devono obbligatoriamente subappaltare di cui al punto 9.2;
   --- Parte IV, Sezione C), numero 10) (subappalto qualificante): se non apportano integralmente i requisiti di attestazione SOA e, per tale motivo, si obbligano a subappaltare parte dei lavori per i quali non sono in possesso di adeguata qualificazione, barrando la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria oggetto di subappalto;

g) ausiliari di cui all'articolo 89 del Codice di contratti e al Capo 8:
   --- Parte IV, Sezione B, Sezione C e Sezione D, limitatamente ai requisiti oggetto di avvalimento;
   --- Appendice «B».

## *Riepilogo della Documentazione che non trova collocazione nel DGUE (punto 15.3 del Disciplinare di gara)*

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico, che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

| | |
|---|---|
| **a)** | **provvedimenti giurisdizionali di natura penale emessi dall'autorità giudiziaria:** |
| | - *di sentenze o decreti penali di condanna, applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti), distinguendo tra quelli non definitivi o definitivi o divenuti inoppugnabili;* |
| | - *di decreti del GUP o del GIP di rinvio a giudizio oppure di avviso del PM di conclusione delle indagini;* |
| **b)** | **provvedimenti giurisdizionali o amministrativi emessi dall'autorità giudiziaria:** |
| | - *di riabilitazione; di revoca della condanna, di estinzione del reato;* |
| **c)** | **atti e avvisi di contestazione:** *di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;* |
| **d)** | **atti formali di contestazione:** *di negligenza, di gravi errori professionali, con le eventuali controdeduzioni, la corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;* |
| **e)** | **provvedimenti di risoluzione contrattuale e di irrogazione di sanzioni:** |
| | - *in fase di contenzioso non ancora definito;* |
| | - *giuridicamente definitivi o divenuti inoppugnabili;* |
| **f)** | **atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte potenzialmente ostative alla partecipazione:**<br>- *penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;*<br>- *mediante misure di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico e dei suoi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei contrati, ove ammessi dall'art. 80, comma 7, del Codice;* |
| **g)** | **in caso di avvalimento:**<br>- *elenco e descrizione dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente se non già indicati nel DGUE;*<br>- *contratti di avvalimento, in originale o copia autentica;* |
| **h)** | **contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione o di trasformazione;** |
| **i)** | **atti di mandato collettivo irrevocabile e di costituzione del raggruppamento, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;** |
| **l)** | **atti non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti;** |
| **m)** | **provvedimenti del tribunale o del giudice che dispone l'ammissione al concordato e autorizza la partecipazione alle gare ex art. 186-bis del R.D. n. 267 del 1942;** |
| **n)** | **provvedimenti amministrativi o giurisdizionali:**<br>- *di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;* |
| | - *che dispongono l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011;* |
| **o)** | **altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non possa essere riportata nel DGUE.** |

## *Riepilogo sintetico delle modalità di compilazione del DGUE (attenersi comunque alle istruzioni del Disciplinare di gara)*

| | |
|---|---|
| **Compilazione obbligatoria** | |
| **Compilazione facoltativa** | |
| **Compilazione se del caso, a seconda delle condizioni** | |

| PARTE | SEZIONE | Lettera o numero | specifica | condizione | Offerente singolo | Mandatario capogruppo | Mandante | Consorzio coop. o stabile | Consorziato | Cedente o affittante | Ausiliario | Cooptato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | A | | Da "Dati identificativi" a "Forma di partecipazione" | | | | | | | | | |
| II | A | SOA | Da "Dati identificativi" a "Forma di partecipazione" | | | | | | | | | |
| II | A | a) b) c) | Da "Forma di partecipazione" alla lettera c) compresa | | | | | | | | | |
| II | A | d) | Righi individuati come "Denominazione dei consorziati" | | | | | | | | | |
| II | A | Alla fine | Righi individuati come "Denominazione dei consorziati" | | | | | | | | | |
| II | B | | Campi replicabili in caso di insufficienza | | | | | | | | | |
| II | C | | Solo per gli Operatori che ricorrono all'avvalimento | | | | | | | | | |
| II | D | | Prima risposta iniziale | Se ricorso al subappalto | | | | | | | | |
| II | D | | Riquadri successivi | Se ricorso al subappalto | | | | | | | | |
| III | A | | Rispondere a tutte le domande relative a tutti i motivi di esclusione; dove la risposta comporta spiegazioni o altre informazioni, rispondere in base alle condizioni specifiche dell'Operatore economico dichiarante indicato nella Parte II, Sezione A e che compila il DGUE | | | | | | | | | |
| III | B | | | | | | | | | | | |
| III | C | | | | | | | | | | | |
| III | D | 1 ÷ 5 | | | | | | | | | | |
| III | D | 6 ÷ 7 | | | | | | | | | | |
| III | D | 8 | | | | | | | | | | |
| III | D | 9 | | | | | | | | | | |
| IV | A | 1 | | | | | | | | | | |
| IV | C | 2 ÷ 9 | | | | | | | | | | |
| IV | C | 10 | Subappalto necessario (qualificante) | | | | | | | | | |
| IV | C | 11 ÷ 12 | | | | | | | | | | |
| IV | C | 13 | Se richiesto dal bando | | | | | | | | | |
| IV | D | 1 | | | | | | | | | | |
| IV | D | 2 | | | | | | | | | | |
| VI | | | Riquadro con firme | | | | | | | | | |
| Appendice «A» | | | Mandatario/Capogruppo | | | | | | | | | |
| Appendice «B» | | | Ausiliario | | | | | | | | | |

**Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità –**

Spett.le

Agenzia Tutela della Salute di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 Brescia

Prot. n.

Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.

La presente per confermarVi di avere preso visione del "Codice di comportamento" dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 disponibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti generali – Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la Programmazione dell'agenzia" del sito Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R. n. XI/1751 del 17.06.2019.

Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell'ambito delle attività da noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui all'art. 2 "Ambito e modalità di applicazione" della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà essere resa nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.

Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal Patto di Integrità, l'Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.

Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente responsabili.

Distinti saluti.

| | |
|---|---|
| Timbro della Ditta e Data | Firma del Legale Rappresentante |
| *(solo in caso di firma autografa)* | *(solo in caso di firma autografa)* |

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.

**Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità –**

**Deliberazione n. XI/1751 PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N. 30**

LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
**CONSIDERATO** che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità"*;
**VISTA** la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;
**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i *"Codice dei contratti pubblici"*;
**RITENUTO** di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;
**VISTO** il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
**RICHIAMATA** la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 *"Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021"*;
**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell'elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

ALLEGATO

**PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30**

**Articolo 1**
**Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2**
**Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

**Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità –**

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

**Articolo 3**
**Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

**Articolo 4**
**Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

**Articolo 5**
**Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

ALLEGATO "B"

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

| Appalto di sola esecuzione di lavori di: | |
|---|---|
| **RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO "R" PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N. 15, BRESCIA DA DESTINARE AD ARCHIVIO E DEPOSITO.** | |
| **CUP: G86D20000010007** | **CIG: 940564147E** |

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***(articolo 43, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)***

## Integrante lo schema di Contratto di sola esecuzione a misura

***(art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5–bis, periodi terzo e quarto, del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 14, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.m. n. 49 del 2018)***

| | | *importi in euro* |
|---|---|---|
| 1 | Importo esecuzione lavori | 559.442,11 |
| 2 | Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza | 10.921,68 |
| **T** | **Totale appalto (1 + 2)** | **570.363,79** |

*Progettisti*

Resp. della progettazione: Arch. Nuccio Armocida

Impianti tecnici: Ing. Marino Tessadori

Strutture: Ing. Arch. Donato Aquilino

*Responsabile unico del procedimento*

*Ing. Giuseppe Santalucia*

**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO ..... 5**
Art. 1. Oggetto dell'appalto ..... 5
Art. 2. Definizioni ..... 5
Art. 3. Ammontare dell'appalto ..... 8
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto ..... 9
Art. 5. Formalità del contratto ..... 9
Art. 6. Categorie dei lavori ..... 9
Art. 7. Impianti tecnologici ..... 11
Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili ..... 11
**CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE ..... 13**
Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ..... 13
Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto ..... 13
Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto ..... 14
Art. 12. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore ..... 15
Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere ..... 15
Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione ..... 16
**CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO ..... 19**
Art. 15. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori ..... 19
Art. 16. Adempimenti in materia di strutture ..... 20
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori ..... 20
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori ..... 21
Art. 19. Proroghe ..... 22
Art. 20. Sospensioni ordinate dalla DL ..... 22
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP ..... 23
Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori ..... 23
Art. 23. Penali in caso di ritardo ..... 24
Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma ..... 25
Art. 25. Inderogabilità dei termini di esecuzione ..... 25
Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..... 26
**CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ..... 28**
Art. 27. Lavori a misura ..... 28
Art. 28. Eventuali lavori a corpo ..... 28
Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali ..... 28
Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili ..... 29
**CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA ..... 30**
Art. 31. Anticipazione del prezzo ..... 30
Art. 32. Pagamenti in acconto ..... 30
Art. 33. Pagamento a saldo ..... 32
Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ..... 32
Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo ..... 33
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ..... 33
Art. 37. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera ..... 35
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti ..... 35
Art. 39. Danni per causa di forza maggiore ..... 35
**CAPO 6 – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI ..... 36**
Art. 40. Garanzia provvisoria ..... 36
Art. 41. Garanzia definitiva ..... 36

Art. 42. Riduzione delle garanzie ....37
Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa....38
**CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ....40**
Art. 44. Variazione dei lavori ....40
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali....41
Art. 46. Diminuzione dei lavori ....41
Art. 47. Variazioni migliorative proposte dall'Appaltatore ....42
Art. 48. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi....42
**CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ....43**
Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza....43
Art. 50. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere ....44
Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)....45
Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ....45
Art. 53. Piano operativo di sicurezza (POS) ....46
Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza....46
**CAPO 9 – SUBAPPALTO ....48**
Art. 55. Lavori in subappalto ....48
Art. 56. Modalità di ricorso al subappalto....48
Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto ....49
Art. 58. Responsabilità in materia di subappalto ....50
Art. 59. Pagamento dei subappaltatori ....51
Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante....51
Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto ....52
Art. 62. Distacco di manodopera....53
Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento ....53
**CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ....55**
Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici ....55
Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti....55
Art. 66. Gestione delle riserve ....55
Art. 67. Accordo bonario e transazione....57
Art. 68. Definizione delle controversie....57
Art. 69. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ....58
Art. 70. Tessera di riconoscimento....59
Art. 71. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)....59
Art. 72. Risoluzione del contratto....60
Art. 73. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio....61
**CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE ....63**
Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ....63
Art. 75. Termini per la certificazione della regolare esecuzione ....64
Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati....64
**CAPO 12 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ....66**
Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore ....66
Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore ....67
Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore ....67
Art. 80. Obblighi particolari a carico dell'Appaltatore....68
**CAPO 13 - NORME FINALI ....70**
Art. 81. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ....70
Art. 82. Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti. ....70

Art. 83. Terre e rocce da scavo ..... 71
Art. 84. Conformità agli standard sociali ..... 72
Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere ..... 72
Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ..... 73
Art. 87. Tracciabilità dei pagamenti ..... 73
Art. 88. Clausola T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità ..... 74
Art. 89. Disciplina antimafia ..... 76
Art. 90. Patti e protocolli di integrità e legalità e doveri comportamentali ..... 76
Art. 91. Trattamento dei dati personali ..... 77
Art. 92. Spese contrattuali, imposte, tasse ..... 78
**ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA ..... 80**
Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO ..... 80
Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITA' ..... 82
Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI ..... 83
Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (articolo 85) ..... 85

# PARTE PRIMA
# DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO
# RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento è così individuato:
   a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito.
   b) descrizione sommaria: demolizione parziale di struttura prefabbricata e recupero della volumetria residua da destinare ad archivio;
   c) ubicazione: Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Comune di Brescia.
3. Sono comprese nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati con riguardo alla progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché:
   a) i calcoli relativi alle strutture;
   b) i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo;
   c) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geologica;
   d) i verbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso.
4. Della documentazione di cui al comma 3 l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, alle regole dell'arte e alla *best practice*. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018.
6. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 87, comma 4, del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

| Codice Unico di Progetto (CUP) | Codice Identificativo Gara (CIG) |
|---|---|
| G86D20000010007 | 940564147E |

### Art. 2. Definizioni

1. Richiamate le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel presente Capitolato speciale d'appalto (nel seguito semplicemente **«CSA»**) sono assunte le definizioni di cui al presente articolo.
2. In relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:
   a) **«Codice dei contratti»**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) **«Regolamento generale»**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla Parte II, Titolo II, Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori);

c) **«d.m. n. 49 del 2018»**: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I, al Titolo II e al Titolo IV;

d) **«Capitolato generale»**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli da 1 a 4, 5, comma 2, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA;

e) **«Decreto n. 81 del 2008»**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;

f) **«d.m. n. 248 del 2016»**: il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti).

3. In relazione ai soggetti coinvolti:

a) **«Stazione appaltante»:** il soggetto giuridico di cui all'all'articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti che sottoscrive il contratto, ovvero Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia - ATS Brescia. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante. Questo anche se l'appalto sia indetto o gestito da una Centrale di committenza, un Soggetto aggregatore, o una Stazione unica appaltante di cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto;

b) **«Appaltatore»**: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall'ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell'Appaltatore;

c) **«RUP»**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti e alle Linee guida n. 3 di ANAC;

d) **«DL»**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e 5, della stessa norma; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dal d.m. n. 49 del 2018;

e) **«CSE»**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

f) **«Direttore di cantiere»**: il soggetto che agisce in nome e per conto dell'Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all'articolo 13, commi 3 e 4.

4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

a) **«SOA»**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

b) **«PSC»**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, come previsto all'articolo 51 del presente CSA;

c) **«POS»**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008, come previsto all'articolo 53, del presente CSA;

d) **«Documentazione di gara»**: la progettazione di cui alla successiva lettera e), nonché il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra e i relativi allegati;

e) **«Progetto posto a base di gara»**: il progetto esecutivo di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, con tutti i contenuti di cui agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, approvato dalla Stazione appaltante;

f) **«Giornale dei lavori»**: il documento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere;

g) **«DURC»**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; nella medesima definizione si intende altresì incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti, come previsto all'articolo 71 del presente CSA.

5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:

a) **«Costi di sicurezza»** (anche **«CSC»**): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della sicurezza» del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014); tali costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara;

b) **«Oneri di sicurezza aziendali»** (anche **«OSA»**): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tali oneri sono dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

c) **«Costo della manodopera»** (anche **«CM»**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tale costo è successivamente dichiarato con propria autonoma quantificazione dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale.

6. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 6 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

a) **«Categoria»:** la categoria individuata dall'Allegato «A» del Regolamento generale, quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e con l'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016;

b) **«Classifica»:** la classifica di cui all'articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;

c) **«Qualificazione obbligatoria»**: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui al comma 2, ovvero tutte le categorie contraddistinte dall'acronimo **«OG» e** le categorie **OS3 e OS30** di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro;

d) **«Qualificazione non obbligatoria»**: le categorie di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro, non rientranti nelle fattispecie di cui alla precedente lettera c).

## Art. 3. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

| | | | Importo a misura |
|---|---|---|---|
| **1)** | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) | | **559.442,11** |
| *di cui:* | *Costo della manodopera stimato (CM)* | 163.372,47 | |
| **2)** | (CSC) Costi per l'attuazione piani di sicurezza | | **10.921,68** |
| **T** | **1) + 2) IMPORTO TOTALE** | | **570.363,79** |

2. L'importo contrattuale è costituito dai seguenti importi:
   a) importo dei lavori determinato al rigo 1) della tabella di cui al comma 1, comprensivo del Costo della manodopera (CM) e degli Oneri di sicurezza aziendali (OSA), il tutto al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
   b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2) della tabella di cui al comma 1, non soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO TOTALE».
4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
   a) Spese generali (SG), incidenza: 15,00 %;
   b) Utile di impresa (UT), incidenza: 10,00 %.
   c) Costo della manodopera (CM): incidenza: 28,64 %.
5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:
   a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Regione Lombardia - edizione infra-annuale 2022, approvato con Delibera D.G.R. n. XI/6764 del 25.07.2022.
   b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);
   c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 26, del settore edile e dell'area territoriale di Brescia.
6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, il costo della manodopera (CM) indicato

al precedente comma 4, lettere c), è ritenuto congruo, in particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti. Il Costo della manodopera (CM) è individuato nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

## Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal CSA. La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura "a misura" con unità di misura in forma di numero intero o di "cadauno".
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del presente CSA, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» ovvero l'elenco dei singoli prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti o ai sensi del presente CSA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2.

## Art. 5. Formalità del contratto

1. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 4.

## Art. 6. Categorie dei lavori

1. Ai fini della qualificazione dell'Appaltatore sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2, comma 6, del presente CSA:

| categoria | declaratoria | Qualificazione obbligatoria | Importo | classifica | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **OG1** | **Edifici civili e industriali** | **SI** | **463.419,36** | **II** | **81,25** |
| **OS3** | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | SI | 106.944,43 | I | **18,75** |

a) la categoria di opere generali **«OG1», individuata al primo rigo della Tabella che precede, è la categoria prevalente;**
b) per la categoria di cui alla lettera a), è sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica II, tale classifica deve essere incrementata adeguatamente nel caso l'Appaltatore non sia in possesso delle adeguate e sufficienti qualificazioni nella/e categoria/e scorporabile/i diverse dalla categoria prevalente di cui alla lettera a); o, in alternativa, il possesso dei requisiti semplificati indicati nella Tabella n. 3 della lettera c);
c) per tutte le categorie trova applicazione la disciplina di cui:
   --- alla seguente Tabella n. 1 quanto all'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice;
   --- alla seguente Tabella n. 2 quanto al subappalto di cui all'articolo 105 del Codice;

--- se di importo inferiore a 150.000 euro, alla seguente Tabella n. 3 quanto alla qualificazione semplificata alternativa all'attestazione SOA;

| ***Tabella n. 1: Avvalimento*** | | |
|---|---|---|
| **Categorie** | condizioni | Avvalimento |
| **OG1, OS3** | superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto o a 150.000 euro | Ammesso ai sensi dell'articolo 89, commi da 1 a 9, del Codice dei contratti |
| ***Tabella n. 2:*** | ***Subappalto. In assenza della qualificazione specifica, l'importo deve essere sommato all'importo di classifica della categoria prevalente di cui alla lettera a)*** | |
| **Categorie** | condizioni | Subappalto |
| **OS3,** | superiori al 10% dell'importo totale dell'appalto o a 150.000 euro | Subappalto obbligatorio (cosiddetto "subappalto necessario" o "subappalto qualificante") per gli importi per i quali non si possiede la qualificazione nella categoria specifica, nei limiti e alle condizioni di cui al Capo 9 del presente CSA. Per gli importi eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui al predetto Capo 9, il subappalto è precluso ed è necessaria la qualificazione nella specifica categoria. |
| ***Tabella n. 3:*** | ***Qualificazione semplificata per categorie di lavori di importo fino a 150.000 euro, in alternativa alla qualificazione mediante attestazione SOA,*** | |
| **OS3** | articolo 90, comma 1, del Regolamento generale | a) importo dei lavori analoghi a quelli della categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, non inferiore all'importo dei lavori della medesima categoria;<br>b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) del predetto importo dei lavori;<br>c) adeguata attrezzatura tecnica. |

2. Il subappalto, nei limiti della sua ammissibilità, è soggetto alle modalità e alle condizioni previste agli articoli da 55 a 60 del presenta CSA.
3. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprende anche lavori diversi riconducibili oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione, che non concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo già incluso nella predetta categoria prevalente. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione a favore dell'eventuale subappaltatore ai sensi dell'articolo 105, comma 22, del Codice dei contratti, esclusivamente in caso di loro subappalto ad imprese specifiche, nei limiti previsti dall'articolo 55 del presente CSA, con certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso dall'ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti di gara ai sensi dell'articolo 86, comma 5-bis, e 105, comma 22, del Codice dei contratti e dell'articolo 85,

comma 2, del Regolamento generale. Tali lavori diversi sono i seguenti:

--- categoria di opere specializzate OS6, per un importo di euro 18.427,14;

--- categoria di opere specializzate OS7, per un importo di euro 54.629,69;

--- categoria di opere specializzate OS8, per un importo di euro 20.288,33;

--- categoria di opere specializzate OS28, per un importo di euro 18.723,79;

- categoria di opere specializzate OS30 per un importo di euro 56.130,77.

## Art. 7. Impianti tecnologici

1. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37:
   a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
   b) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
   c) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
   d) impianti di protezione antincendio.
2. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 5, in applicazione dell'articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui:
   a) sono state individuate le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11;
   b) la condizioni di cui alla lettera a) è dimostrata dal seguente prospetto:

| *categoria* | | *importo* | *incidenza % sul totale impianti* | *uguale o maggiore del* | |
|---|---|---|---|---|---|
| OS3 | Impianti idrico-sanitari e simili | 106.944,43 | 58,83 | 10% | **SI** |
| OS28 | Impianti termici e condizionamento | 18.723,79 | 10,30 | 25% | **NO** |
| OS30 | Impianti interni elettrici e simili | 56.130,77 | 30,88 | 25% | **SI** |
| Totale impianti riconducibili alla OG11 | | 181.798,99 | 100,00 | | |

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del d.m. n. 248 del 2016, L'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Ai fini del rilascio del Certificato di esecuzione lavori (CEL) la DL deve attestare le singole categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30, sulla base della contabilità dei lavori, senza alcun riferimento alla categoria generale OG11. I lavori attestati nel CEL possono essere utilizzati unicamente per la qualificazione nelle singole categorie specializzate.

## Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8, del Regolamento generale, all'articolo 14, comma 1, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e all'articolo 27 del presente CSA sono indicate nella seguente tabella:

| **M** | **Prestazioni a MISURA** | *Lavori «1» (L)* | *Costi di sicurezza da PSC «2» (CSC)* |
|---|---|---|---|

| *n.* | *categ.* | *Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee* | *Importi in euro* | *Incid. %* | *Importi in euro* | *Incid. %* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG1 | Edifici civili e industriali | 289.566,58 | 51,76 | 5.653,05 | 51,76 |
| 2 | OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | 104.896,59 | 18,75 | 2.047,84 | 18,75 |
| 3 | OS6 | Finiture di opere generali materiali lignei, plastici, metallici e vetro | 18.074,29 | 3,23 | 352,85 | 3,23 |
| 4 | OS7 | Finiture di opere generali di natura edile | 53.583,61 | 9,58 | 1.046,08 | 9,58 |
| 5 | OS8 | Finiture di opere generali di natura tecnica | 19.899,84 | 3,56 | 388,49 | 3,56 |
| 6 | OS28 | Impianti termici e di condizionamento | 18.365,26 | 3,28 | 358,53 | 3,28 |
| 7 | OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | 55.055,94 | 9,84 | 1.074,83 | 9,84 |
| | | **TOTALE A MISURA** | **559.442,11** | **100,00** | **10.921,68** | **100,00** |
| | | **TOTALE GENERALE APPALTO** | | | **570.363,79** | |

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 27.
3. Nei lavori sono presenti le seguenti attività elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:
   a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   c) fornitura di ferro lavorato.
4. Qualora l'Appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle attività di cui al comma 3, lo può fare solo alle condizioni di cui al Capo 9, limitatamente ad operatori economici iscritti nella White List tenuto dal competente U.T.G. (Ufficio Territoriale del governo – Prefettura) competente per territorio.

# CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

## Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.
5. La disciplina del presente CSA riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E.
6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.
7. Nel presente CSA:
   a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;
   b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

## Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti elencati nell'**allegato «A»** al presente CSA e, in ogni caso:
   a) il presente CSA comprese le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
   b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
   c) l'elenco dei prezzi unitari come definito dall'articolo 4, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera h);
   d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;

e) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui all'articolo 41 e all'articolo 43;

h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'articolo 27 e dell'articolo 28 del presente CSA;

i) la relazione geologica agli atti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

   a) il Codice dei contratti;

   b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

   c) il Decreto n. 81 del 2008;

   d) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

   a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA;

   b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti di cui al comma 1, lettera h).

4. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto sia che faccia parte della progettazione definitiva che della progettazione esecutiva.

## Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:

   a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

   b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

   c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, che non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso e invariabile fatti salvi i casi e le condizioni del presente CSA.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 2, la presentazione dell'offerta da parte

dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

## Art. 12. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice ei contratti.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
   a) in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti;
   b) ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
3. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

## Art. 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto e dell'articolo 3-bis del CAD e deve altresì comunicare con le stesse modalità, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalità:
   a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:
      --- posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o alla Banca dati «INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;

--- posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore;

--- raccomandata postale con avviso di ricevimento;

b) consegna nelle mani del Rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore di cantiere.

3. Ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, de l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve nominare il Direttore di cantiere che assicuri l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile. A tale scopo il Direttore di cantiere:
   a) può essere il direttore tecnico dell'Appaltatore di cui all'articolo 87 del Regolamento generale o un altro tecnico con un rapporto contrattuale scritto con l'Appaltatore;
   b) deve essere un Architetto, un Ingegnere civile, un Geometra o un Tecnico delle costruzioni, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di opere oggetto dell'appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;
   c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 97, comma 3-ter, del Decreto n. 81.
   d) deve essere nominato con mandato conferito con scrittura privata con data certa, corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni e trasmessa tempestivamente alla Stazione appaltante;
   e) è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
      --- il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS di cui rispettivamente agli articoli 51 e 53 per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 105, comma 17, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti;
      --- per quanto riguarda le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto n. 81.
4. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisionali. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali:
   a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;
   b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;
   c) ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che la DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio o delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del soggetto di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.

## Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale. In ogni caso l'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
   a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
   b) deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
   c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
      --- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;
      --- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
      --- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure deve ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Se l'Appaltatore non effettua la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
   a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
   b) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL;
   c) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del

manufatto eseguito;

d) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell'Appaltatore:
   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
   b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
   c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA o dalle norme tecniche applicabili;
   e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» come previsti nel progetto posto a base di gara; deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.

# CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## Art. 15. Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. La documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all'Appaltatore alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 3; in difetto egli deve richiederla espressamente al soggetto della Stazione appaltante competente al suo rilascio. In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se l'Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante la predetta documentazione.
2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti, unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilità dell'Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite questi, all'Appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all'attestazione allegata del presente CSA sotto la **lettera «B»**, almeno con riferimento:
   a) all'accessibilità dei siti interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
   b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
3. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all'Appaltatore, l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso.
4. Il RUP fornisce al CSP e, tramite questi, all'Appaltatore, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa Il CSE fornisce all'Appaltatore l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato rilasciata dall'autorità militare competente di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto applicabile. L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la comunicazione immediata al RUP, al CSP e alla stessa autorità militare competente, nonché:
   a) la sospensione immediata dei lavori;
   b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
   c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
   d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'Appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell'articolo 44, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), oppure lettera e), del Codice dei contratti.
5. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all'Appaltatore, una volta acquisita, la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
6. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all'Appaltatore, l'autorizzazione del competente organo periferico del Ministeri dei Beni culturali e ambientali, rilasciata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42

del 2004.

## Art. 16. Adempimenti in materia di strutture

1. L'Appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 17, deve sottoscrivere la documentazione pertinente il preavviso scritto al competente sportello unico, comprendente la documentazione progettuale di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, corredata dalle dichiarazioni di cui al comma 4 della stessa norma, ai fini della trasmissione al competente ufficio tecnico della Regione o altro ufficio da questa delegato con apposito provvedimento regionale.
2. Allo stesso modo si procede se nel corso dei lavori sono introdotte varianti alle opere strutturali di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 66 del d.P.R. n. 380 del 2001, i documenti di cui al presente articolo, datati e firmati anche dall'Appaltatore costruttore e dal direttore dei lavori, devono essere conservati in cantiere, in un luogo protetto e accessibile alle parti, sotto la responsabilità del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello di ultimazione, unitamente al Giornale dei lavori.

## Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:
   a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore;
   b) deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;
   c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
   d) una volta sottoscritto dalle parti è trasmesso al RUP a cura della DL;
   e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 49; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:
   a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore;
   b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
   c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'articolo 41, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Tale facoltà è esercitata anche in caso di rischio della perdita, revoca o decadenza di finanziamenti comunitari.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità limitata ad alcune parti delle aree o degli immobili interessati dal cantiere; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
5. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
   a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;
   b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;
   c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il citato termine.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
   a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
   b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
   c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
   d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

## Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 200 (duecento)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 17; l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'articolo 74.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'articolo 75, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

## Art. 19. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno un termine congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

## Art. 20. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall'articolo 40, comma 3, del Regolamento generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento) del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno come individuato dall'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
   a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
   b) la motivazione a cura della DL;
   c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia

formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 18, oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella documentazione contabile.

## Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:
   a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
   b) le circostanze eccezionali di cui all'articolo 20, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;
   c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.
2. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la disciplina prevista all'articolo 18, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
   a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi;
   b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 44.

## Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale,

altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

3. Se l'Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché si provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'esecutore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale dell'Appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dall'articolo 20 o dall'articolo 21, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all'Appaltatore, quantificato in base ai criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, adeguatamente dimostrati e documentati, tenendo presente che:
   a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
   b) la DL, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

## Art. 23. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale**.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 17;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all'articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese

note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'articolo 75.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 26 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'articolo 65.

## Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. L'Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
   c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell'appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente affidamento ma eseguite con precedente appalto;
   e) se richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

## Art. 25. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;
f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;
l) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 105, commi 2 e 7 del Codice dei contratti, ovvero di cui all'articolo 56 del presente CSA.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 20 o all'articolo 21 o la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 23.

## Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando:
   a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
   b) superi il termine contrattuale di 90 (novanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23, comma 1, è computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 41.
6. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 73, in quanto compatibile.

# CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

## Art. 27. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 4, comma 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste "a misura". In assenza di tale individuazione le lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall'Appaltatore senza alcuna approvazione preventiva, si intendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative alle voci già previste.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto e la normativa tecnica applicabile.

## Art. 28. Eventuali lavori a corpo

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 44 o dell'articolo 45, comma 1, inferiori ai limiti quantitativi ivi previsti, e per la DL, con l'approvazione del RUP e sentito l'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 48. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. In nessun caso sono contabilizzati lavori che siano già individuati nei lavori a misura di cui all'articolo 27 oppure non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati di variante come lavorazioni dedotte e previste **"a corpo"**.

## Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di contratto, regolarmente approvate, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, del d.m. n.

49 del 2018, come segue:

a) per il costo del lavoro (manodopera), secondo quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c):

--- al netto delle percentuali per spese generali e utili;

--- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili;

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi determinati ai sensi dell'articolo 48;

## Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo 4, punto 4.1.6, dell'Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza (CSC), determinati «a misura» nella tabella di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 2), sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, separatamente dall'importo dei lavori, con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.
3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in conformità al PSC e ai suoi allegati e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 2 e, per quanto residua, nel conto finale che quantificata la rata di saldo di cui all'articolo 33.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ai sensi del presente Capo né annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle categorie disaggregate di cui all'articolo 8, comma 1, o a voci componenti tali categorie, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 74, comma 5 e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori di cui al citato articolo 74, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il risarcimento di ulteriori danni e l'adempimento d'ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese.

# CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

## Art. 31. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione, da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, con riferimento all'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisionali, le forniture a pié d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
   a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
   b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
   c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
   d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La Stazione procede all'escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

## Art. 32. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.

2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilità, deve consegnare alla DL uno schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno, per le finalità di cui all'articolo 59 e all'articolo 60. In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

   a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 3, comma 2;

   b) al quale va aggiunto l'importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all'articolo 30, come effettivamente contabilizzati allo scopo;

   c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

   d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;

   e) al netto della quota di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 31.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

   a) la DL redige la contabilità ed emette il SAL, ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data di chiusura;

   b) la DL invia il SAL al RUP in tempo utile all'emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione della data di emissione;

   c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

5. Il termine di cui al comma 4, lettera c), può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti contestati ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 65, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 33. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

## Art. 33. Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.m. n. 49 del 2018, il RUP formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno influenzato la regolare esecuzione dei lavori.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 75 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 3, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
   a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
   b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 75;
   c) deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui all'articolo 75 assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

## Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
   a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall'articolo 71;
   b) agli adempimenti di cui agli articoli 59 e 60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli;
   c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 87 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019), l'Appaltatore e il subappaltatore sono obbligati agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa norma.

## Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

## Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dall'apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'articolo 29, comma 2, del predetto decreto-legge. In tal caso:

a) si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 4;

b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 (dodici) mesi precedenti al citato decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL.

2. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Nel caso la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sia relativa:

a) a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza;

b) a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nello stesso decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.

3. Il DL verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, e da questi provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il DL lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

4. Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

a) appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;

b) eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;

c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

5. La compensazione di cui al comma 1, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate:

a) non si applica ai lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

b) non è soggetta al ribasso d'asta.

6. Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravenute a carattere imperativo.

7 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti si precisa che gli importi posti a base di gara sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con riferimento al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Regione Lombardia edizione infra annuale 2022 approvato con Delibera D.G.R. n. XI/6764 del 25.07.2022.

## Art. 37. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

## Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:
   a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
   b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

## Art. 39. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento generale.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.

# CAPO 6 – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

## Art. 40. Garanzia provvisoria

1. La Documentazione di gara dispone, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, la richiesta della garanzia provvisoria, con le relative modalità, condizioni e importi. In alternativa la stessa Documentazione può disporre l'esenzione dalla prestazione della garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020.

## Art. 41. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in attuazione dell'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dà diritto alla Stazione Appaltante ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di offerta per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

## Art. 42. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo 41 è ridotto:
   a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
   b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
   c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
   d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio:
   a) la riduzione di cui al comma 1, lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate;
   b) le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate se le condizioni sono comprovate:
      --- nei raggruppamenti di tipo orizzontale, da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
      --- il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
      --- nei raggruppamenti di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera b), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'Aggiudicatario.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), è comprovato dall'annotazione in calce alla

attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere dichiarato separatamente (e da comprovare successivamente con pertinente certificazione) se l'impresa non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

## Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, alla sottoscrizione del contratto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di cui all'articolo 75 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre parti. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
   a) prevedere una somma assicurata, come segue:
      partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare, ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, importo non inferiore all'importo del contratto;
      partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate: 20 % (venti per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
      partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
      rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);
   b) le partite 2) e 3) sono "a primo rischio assoluto";
   c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto e, in ogni caso, non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le assicurazioni di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate

impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell'assicurazione, deve risultare dal contratto stipulato con l'istituto assicurativo.

# CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

## Art. 44. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore:
   a) è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
   b) non può chiedere la risoluzione del contratto e non può recedere dallo stesso.
2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell'articolo 48.
3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che deve riportare il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 18, nella misura strettamente indispensabile, in ogni caso:
   a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
   b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
   c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
   b) non è alterata la natura generale del contratto;
   c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
   d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
   e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
   f) è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 72, comma 1.

6. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti:
   a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
   b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
7. Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
8. In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al diverso importo dei lavori, è concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 51 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 52, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 53.

## Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza la necessità di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono più disponibili o la Stazione appaltante ritenga che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.
2. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 72, comma 3.
3. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione in ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## Art. 46. Diminuzione dei lavori

1. È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti, l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto. In tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del contratto è costituito dall'importo del contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente già riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti.

3. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento dell'esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

## Art. 47. Variazioni migliorative proposte dall'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018, l'Appaltatore può proporre alla DL variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, redatte in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, secondo i canoni previsti per la progettazione esecutiva.
2. La DL, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Il RUP si esprime mediante approvazione o diniego nei successivi 10 (dieci) giorni trascorsi i quali l'approvazione si intende negata. Il RUP può altresì procedere all'approvazione tardiva, oltre il termine predetto, ma in tal caso l'Appaltatore può rinunciare alla proposta fatta.
3. Possono formare oggetto di proposta solo le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative, quantitative e prestazionali stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice dei contratti, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori previste dal contratto.
4. I risparmi derivanti dalle variazioni di cui al presente articolo sono di pertinenza per metà dell'Appaltatore e per metà della Stazione appaltante che può utilizzarli per le finalità di cui all'articolo 44.

## Art. 48. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla DL è effettuata con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.
3. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore.
4. I nuovi prezzi vengono formati:
   a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al momento dell'offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;
   b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
   c) se è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e l'Appaltatore.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'articolo 66, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

# CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:
   a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
   b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
   c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione di ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
   d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 71;
   e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
   f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
   a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
   b) del proprio medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
   c) l'accettazione del PSC di cui all'articolo 51 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 52;
   d) il POS di cui all'articolo 53 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
   a) dall'Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
   b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
   c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest'ultima abbia espressamente accettato tale individuazione;
   d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria o capogruppo se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria o capogruppo, come risultante dell'atto di mandato;
   e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attività tecniche e professionali di natura

intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## Art. 50. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere

1. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
   a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
   b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
   c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
   d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
   e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
2. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell'Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.
3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con proprio personale agli incontri; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.
4. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:
   a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fato atto in verbali trasmessi in copia al CSE;
   b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
   c) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;
   d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
   e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.
5. L'Appaltatore:
   a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
   b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free";
   c) non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 49, commi 1 e 2, all'articolo 51 o all'articolo 53;
   d) ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le

presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
7. l'Appaltatore ha altresì l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:
   a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori;
   b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

## Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato, determinati all'articolo 3, comma 1, numero 2), del presente CSA.
2. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all'articolo 52, costituisce il documento principale di riferimento in materia di sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici, compresi gli eventuali subappaltatori, e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa verifica della sua coerenza con il PSC, li trasmette al CSE.
4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'articolo 101 del Decreto n. 81 del 2008.
5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

## Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1:
   a) lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
   b) lettera b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui all'articolo 44, in quanto compatibile.

## Art. 53. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.
3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51 ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

## Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Il PSC e i POS devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e i POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente Capo.
6. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, l'Appaltatore deve garantire la presenza nel cantiere di defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE), in perfetta efficienza, completo di manuale:
   a) collocato in posizione facilmente raggiungibile;
   b) la cui collocazione sia adeguatamente segnalata in modo che sia visibile agli operatori;
   c) la cui installazione sia:
      --- comunicata alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 116 del 2021;
      --- collegata al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021.
7. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa o del mezzo meccanico, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:
   a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;
   b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata;
   c) è attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione o dall'arresto automatico di cui alla lettera a) o alla lettera b); le registrazioni sono conservate a cura del CSE, che ne è responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 75 e comunque per un tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data della predetta emissione. L'accesso alle registrazioni è ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione dell'autorità giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

# CAPO 9 – SUBAPPALTO

## Art. 55. Lavori in subappalto

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo.
2. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 63, non può subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'articolo 63, né con altri mezzi:
   a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
   b) l'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;
   c) l'esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti dal contratto;
   d) l'esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti della categoria prevalente.
4. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e delle condizioni di cui al comma 3.
5. Le lavorazioni di cui al comma 4 possono comunque essere subappaltate a subappaltatori qualificati iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (white list), ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (imprese operanti nella ricostruzione nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016).
6. Ferma restando la necessità di richiesta e del conseguente rilascio della pertinente autorizzazione ai sensi degli articoli 56 e 57, nonché la presenza di apposita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta, il subappalto, in ogni caso nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è obbligatorio per la/e categoria/e scorporabile/i o per la parte di categoria/e scorporabile/i di cui all'articolo 6, comma 2, per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante il loro assorbimento nella categoria prevalente di cui all'articolo 6, comma 1, come previsto dalla Tabella n. 3 dello stesso articolo 6, comma 5.

## Art. 56. Modalità di ricorso al subappalto

1. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 57.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalità di cui all'articolo 88 del presente CSA.
3. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

a) copia del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 57;

b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:

--- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

--- il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

5. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 58, comma 3. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempiuta dopo il rilascio.

6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;

c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all'articolo 57, comma 3.

7. Nel caso di subappalti o subcontratti si ricordano altresì gli obblighi ed adempimenti di cui al successivo art.88.

## Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:

a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti;

b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:

--- distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'articolo 58, comma 5, anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'autorizzazione;

--- delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'articolo 71.

2. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:
   a) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della sicurezza, nel caso al subappaltatore siano affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui all'articolo 51, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
   b) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della manodopera, intesi come costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell'utile e delle spese generali, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
   c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore;
   d) l'adesione esplicita alle clausole:
      --- dell'articolo 60, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
      --- dell'articolo 87 in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;
      --- dell'articolo 88 in materia di Trasparenza e Tracciabilità dei pagamenti;
      --- di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 90, comma 1.
4. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), costituiscono impegni alla corresponsione dei relativi importi, nel caso la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 60.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 58, commi 3 e 4.
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all'articolo 51 e all'articolo 53.

## Art. 58. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore, anche in virtù della responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:
   a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel

contratto di appalto;

b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, incluse le integrazioni della contrattazione territoriale e aziendale, qualora l'attività oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante l'oggetto dell'appalto ovvero riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 70, in materia di tessera di riconoscimento.

## Art. 59. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
   a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lettera c);
   b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
   c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'allegato «B» del Regolamento generale;
   d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'articolo 58, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
   e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore
   f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).
3. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
4. Fuori dai casi di cui all'articolo 60, comma 2, La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al pagamento dei subappaltatori; il pagamento è subordinato, pena la sua sospensione fino alla regolarizzazione, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, di copia delle fatture quietanzate del subappaltatore relative ai pagamenti da corrisposti dall'Appaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con le indicazioni di cui al comma 2.

## Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti esclusivamente in uno dei casi previsti dal comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti anche qualora si verifichi, anche nel corso di esecuzione del contratto, una delle seguenti condizioni:
   a) il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
   b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
   c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dal comma 2, lettera c), esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi di cui al comma 2, lettera a), può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
   a) la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 2, lettera b);
   b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al comma 2, lettera c);
   c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all'Appaltatore è subordinato, agli adempimenti di cui all'articolo 59, comma 4.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
   a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
   b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
   c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all'articolo 59, comma 2, lettera f), non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
   d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
6. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
   a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione;
   b) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del codice civile.

## Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto

1. Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 55 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti:
   a) le forniture senza prestazioni di manodopera;
   b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;

c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti.

2. Non costituiscono subappalto di cui all'articolo 55 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei Contratti, le seguenti attività:
   a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
   b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
   c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale;
   d) affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato estromesso;
   e) che in forza di norme di legge o di regolamento possono essere affidate a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
3. Non costituiscono infine subappalto di cui all'articolo 55 del presente CSA, bensì attività soggette a comunicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni di cui all'articolo 81 del presente CSA.

## Art. 62. Distacco di manodopera

1. È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, qualora ricorra al distacco di manodopera in deroga al divieto di cui al comma 1, prima dell'accesso al cantiere della manodopera che intende impiegare con il distacco, deve richiedere alla Stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto al fine di stipulare con il richiesto distaccante apposito contratto di subappalto qualora ne ricorrano le condizioni. In tal caso trova applicazione la disciplina del subappalto di cui agli articoli da 56 a 60.
3. La Stazione appaltante, il Responsabile di commessa oppure la DL, ovvero il primo di tali soggetti che accerti la violazione di cui al comma 1, deve rendere apposita comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente oppure al Nucleo carabinieri per la tutela del lavoro.

## Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma citata, con qualunque mezzo:
   a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai

commi 2 e 3 del presenta articolo;

b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;

c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;

d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dall'articolo 88 del presente CSA, in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.
4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.
5. In ogni caso il presente articolo non trova applicazione per le categorie per le quali all'articolo 6, comma 5, non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, oppure all'articolo 143, comma 3, del Codice dei contratti.

# CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

## Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'articolo 66.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'articolo 66.
6. Tutti i termini indicati in giorni nel presente Capo, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza dell'adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

## Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.
2. La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, nei casi previsti dal presente CSA, euro 500,00 (cinquecento//00);
   b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento//00);
   c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro 1.000,00 (mille//00);
   d) se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.

## Art. 66. Gestione delle riserve

1. Le domande e contestazioni dell'Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve.
2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono

iscritte:

a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna di cui all'articolo 17 e rilevabili al momento della consegna stessa;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;

c) sui verbali:

c.1). di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla sospensione;

c.2) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non sia stato messo a disposizione dell'Appaltatore il relativo verbale di sospensione;

c.3) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 22, comma 3;

d) sul registro di contabilità, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilità.

3. Le riserve iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c) devono essere espressamente confermate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità immediatamente successivo alla loro iscrizione.
4. In ogni caso tutte le riserve già iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 67, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso contrario le riserve si intendono abbandonate.
5. L'Appaltatore è tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui l'Appaltatore non lo faccia, è formalmente invitato a firmarli entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore persista nel rifiuto o nell'astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non ha la possibilità di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve provvedere ad esplicare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi
7. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
8. Se il fatto che ha determinato il pregiudizio è di natura continuativa, l'iscrizione della riserva deve avvenire, a pena di decadenza, sul registro di contabilità sottoposto alla firma dell'Appaltatore immediatamente successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potrà essere tuttavia rinviata all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero sul conto finale.
9. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalità diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;

b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 6, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.

10. La DL espone nel registro di contabilità le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed esplicate. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell'appalto e fornire allo stesso RUP, con altrettanta tempestività, una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 6.

## Art. 67. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL ne dà comunicazione trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare immediatamente l'ammissibilità delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del Codice dei contratti, il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formulare la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell'articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti.
3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'articolo 208 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo così come da articolo 208 del Codice dei contratti.
5. La procedura di cui al comma 4 può essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205, comma 2, del Codice dei Contratti.

## Art. 68. Definizione delle controversie

1. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 67 e l'Appaltatore conferma le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

3. È esclusa la competenza arbitrale.
4. La Stazione appaltante ha la facoltà in ogni momento di istituire, promuovere e ricorrere al collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, al quale attribuire le competenze sugli adempimenti di cui agli articoli da 71 a 74, comprese le controversie relative alle sospensioni dei lavori.

## Art. 69. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del Codice dei contratti;
   b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
   d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge.
2. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.
3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva.
4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 58 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 30, comma 6, del Codice dei contratti).
5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero

intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

## Art. 70. Tessera di riconoscimento

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## Art. 71. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
   a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
   b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 del presente CSA limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quelli oggetto del presente CSA, l'Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, oppure se non può agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, con il quale si può procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi del comma 3.

## Art. 72. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

   a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 44;

   b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 26, i seguenti casi:

   a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

   b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

   c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

   d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

   e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

   f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

   g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

   h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

   i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 45. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
   a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
   b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
   c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

## Art. 73. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
   a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:
   --- dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
   --- dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento;
   --- da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti e dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

# CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

## Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.
2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:
   a) può emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto;
   b) senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformità ostativi al rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che l'Appaltatore è tenuto a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 23, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilità del bene.
3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e l'emissione del certificato di cui all'articolo 75, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 codice civile, l'Appaltatore:
   a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.;
   b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata, a cura dell'Appaltatore, dagli elaborati di cui all'articolo 80, comma 1, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del piano di manutenzione.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 75, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 33. Trova applicazione il comma 4. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
   a) le strutture;
   b) impianti elettrici, termici, idrico sanitari.
6. Entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione di cui al comma 1 l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale

degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.

7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio con le modalità di cui all'articolo 73, in quanto compatibili.

## Art. 75. Termini per la certificazione della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
3. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante può eseguire un nuovo accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
5. L'Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.
6. Il Collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 67 e 68, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.
8. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione gli articoli da 215 a 234 del Regolamento generale e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 216, comma 8, del citato Regolamento generale.

## Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 75.
2. Ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 75, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 74, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL.

3. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
4. Nello stesso caso l'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all'articolo 74 e in ogni caso prima dell'emissione del certificato di cui all'articolo 75, l'Appaltatore è obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

# CAPO 12 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

## Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente Capo è conglobato nel prezzo dei lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento. Se l'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante è in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo è incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all'articolo 41.
3. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
   a) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica l'accettazione da parte della DL di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature; della campionatura dei materiali;
   b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
   c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere le funzioni dell'ufficio della DL;
   d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;
   e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
   f) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non può pretendere compensi di sorta, tranne che

per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, l'acquisizione di relativi POS se dovuti;

g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

## Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:
   a) su richiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;
   b) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dell'Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;
   c) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
   d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
   e) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto comprese le parti metalliche relative ad opere provvisionali;
   f) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni in materia di esposizione ai rumori;
   g) installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
   h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 75 della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
   i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
2. E' fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

## Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
   a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
   b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
   c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori;

f) su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo.

2. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorità di vigilanza e, in ogni caso:

   a) la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;

   b) l'installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

   c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;

   d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;

   e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale.

3. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

4. L'Appaltatore è obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:

   a) l'eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;

   b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.

5. E' a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamento di cui al comma 4, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

## Art. 80. Obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve fornite alla Stazione appaltante, prima dell'emissione del certificato di ultimazione di cui all'articolo 74, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere

forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi. Gli stessi elaborati, sottoscritti dall'Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
   a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;
   b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
4. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

# CAPO 13 - NORME FINALI

## Art. 81. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 82 previo parere favorevole della DL.

## Art. 82. Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti.

1. L'Appaltatore deve sempre rispettare le disposizioni che disciplinano il materiale di risulta e i rifiuti e, in particolare, gli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215, 216 e 216-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.nonché i provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.
2. I rifiuti prodotti nel cantiere, provenienti dalle attività di cui all'articolo 81, o comunque di risulta o derivanti dai processi di lavorazione nel medesimo cantiere:
   a) sono prioritariamente avviati ad un loro reimpiego nel rispetto delle normative vigenti;
   b) ove ciò non sia possibile o non sia previsto, sono trasportati e conferiti a discariche autorizzate o a siti di deposito, anche temporaneo, purché dotati di regolare autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relativi provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.

   3. Il trasporto dal cantiere ai luoghi di conferimento di cui al comma 2, lettera b), devono essere svolti dall'Appaltatore se in possesso dei requisiti individuati nel seguito, o affidati ad imprese di trasporto in possesso dei medesimi requisiti, costituiti in primo luogo dall'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del citato decreto legislativo e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 3 marzo 2014, n. 120: nella categoria 4-bis se si tratta di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ex art. 1, comma 124, legge n. 124 del 2017;
4. I materiali di cui al comma 2, lettera a), ai sensi delle disposizioni regionali in materia di recupero e riciclo dei materiali e, in assenza di queste, dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 8 maggio 2003, n. 203, in attuazione dell'articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come i rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo, possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di

manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 5, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti dalla norma. Per l'impiego di tali materiali, l'Appaltatore deve richiedere autorizzazione alla DL ai sensi dell'articolo 11 del presente CSA, fermo restando che la sostituzione del materiale da cava, previsto e compensato con i prezzi di contratto, con materiale riciclato deve comportare la redazione di un nuovo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, che deve tener conto della diminuzione del prezzo per la mancata indennità di cava.

5. I manufatti e i beni di cui al comma 4 sono i seguenti: sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
6. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
7. L'Appaltatore, in coerenza con le previsioni di progetto e con le istruzioni della DL, in relazione ai materiali di scarto e risulta, deve provvedere nella misura massima possibile:
   a) al riutilizzo, ovvero a qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
   b) al recupero tale da permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (si veda l'allegato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   c) al riciclaggio, ovvero a qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

## Art. 83. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
   a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti imposti dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 nonché quelli che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, comprese le linee guida di cui alla delibera SNAPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 54 del 9 maggio 2019 «Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo».
4. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle terre prodotte dal cantiere, l'Appaltatore:
   a) deve redigere il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo", predisposto ai sensi degli articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente e adeguato alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa;
   b) redigere l'apposito piano di utilizzo dei materiali di scavo come definito dall'articolo 2, lettera f), del d.P.R. n. 120 del 2017; a tale scopo assume gli obblighi, gli oneri e la figura giuridica di proponente, esecutore e produttore, come definiti all'articolo 2 del predetto d.P.R.

      --- esplicitare i criteri e le modalità che si intendono seguire per la verifica della contaminazione dei

materiali di scavo in particolar modo di tutti quelli di cui si sospetti la contaminazione;

--- individuare le cave di prestito e non, da cui saranno reperiti i materiali necessari alla realizzazione delle opere.

## Art. 84. Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la **lettera «C»** costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
   a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
   b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
   c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
   d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
   e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 65, comma 2 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la **lettera «D»** curandone i

necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;

b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.

2. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

## Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

## Art. 87. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 35.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contatto ai sensi dell'articolo 72 comma 4, del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## Art. 88. Clausola T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità

1. L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, dal comma 1 e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 17 della Legge 55/1990.
2. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
3. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contatto T&T- Trasparenza e Tracciabilità".
4. L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
5. La norma di contratto T&T per la trasparenza e la Tracciabilità è la seguente e dispone quanto segue:
   a) obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:
      - comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati";
      - comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non

in via esclusiva, (…)";

- comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55";

b) verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

   Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

   L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti;

c) informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI 5408 del 25/10/2021 (scheda subcontratto) pagg. da 14 a 18 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti;

d) tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR) a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta;

e) sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

   È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

   - sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro;
   - nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
     - pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso;

- nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:
  - una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## Art. 89. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:
   a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;
   b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;
   c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni:
   a) l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;
   b) idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

## Art. 90. Patti e protocolli di integrità e legalità e doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/81751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sul sito www.regione.lombardia.it.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a) i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

b) il codice di comportamento dell'ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 disponibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti generali – Provvedimenti inerenti l'Organizzazione e la Programmazione dell'agenzia" del sito Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it);

c) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza –triennio 2022-2024 adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

3. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si è impegnato e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a) a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

   b) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza;

   c) ad accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o di uno dei soggetti ad esso riconducibile previsti dall'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera e), del Codice dei contratti.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui al comma 1, è sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione è applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del contratto, a seconda della gravità dell'inadempimento.

5. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

6. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale.

7. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei dirigenti dello stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

## Art. 91. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS di Brescia legalmente rappresentata dal Direttore

Generale, con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia.

3. Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: Privacy.RPD@ats-brescia.it.
4. L'ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico.
5. I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte dell'ATS di Brescia, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto.
6. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
7. Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari.
8. Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo.
9. La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti.
10. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
11. Il mancato conferimento dei dati all'ATS di Brescia può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale.
12. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi.
13. Il contraente ha diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy.
14. La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

## Art. 92. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all'eventuale registrazione del contratto;
   e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge e sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

# ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

## Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

**(articolo 10, comma 1)**

| N. | Descrizione documento |
|---|---|
| 1 | 1 - Relazione generale del progetto esecutivo |
| 2 | 2 - Elenco prezzi |
| 3 | 3 - Computo metrico estimativo |
| 4 | 4 - Incidenza manodopera |
| 5 | 5 - Analisi prezzi opere murarie ed assimilate |
| 6 | 6 - Quadro economico - Suddivisione e riepilogo delle categorie di lavori |
| 7 | 7 - Piano di sicurezza e coordinamento |
| 8 | 8 - Fascicolo della sicurezza |
| 9 | 9 - Piano manutenzione opere edili |
| 10 | 10 - Capitolato speciale d'appalto |
| 11 | 11 - Cronoprogramma |
| 12 | Antinc. 1 Presidi antincendio e capacità di archiviazione |
| 13 | Arch. 1 Piante, prospetti e sezioni - situazione esistente |
| 14 | Arch. 2 Piante, prospetti e sezioni - situazione futura |
| 15 | Arch. 3 Piante, prospetti e sezioni - sovrapposizione |
| 16 | Dichiarazione di conformità di conformità alla normativa sul superamento delle Barriere Architettoniche |
| 17 | Barr. Arch. Superamento Barriere Architettoniche |
| 18 | Lin. Vit. 1 Linea vita |
| 19 | Plan. 1 Estratto catastale |
| 20 | Plan. 2 Estratto aerofotogrammetrico con accesso e area di cantiere |
| 21 | Plan. 3 Rete antincendio ed impiantistica interna al presidio ATS di Brescia |
| 22 | Sicur. 1 Layout di cantiere |
| 23 | ES.02- Relazioni tecnico specialistiche opere strutturali |
| 24 | ES.02b- Fascicolo dei calcoli opere strutturali |
| 25 | ES.03- Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica opere strutturali |
| 26 | ES.04- Piano di Manutenzione opere strutturali |
| 27 | STR.01- RILIEVO: Pianta e documentazione fotografica |
| 28 | STR.02- RILIEVO: Sezione A-A, prospetti |
| 29 | STR.03- PROGETTO: Tracciamenti nuove strutture |

| | |
|---|---|
| 30 | STR.04- PROGETTO: Pianta fondazioni e scavi |
| 31 | STR.05- PROGETTO: Sezioni, particolari nuove fondazioni |
| 32 | STR.06- PROGETTO: Pianta, sezione A-A |
| 33 | STR.07- PROGETTO: Prospetti, particolare 2 |
| 34 | STR.08- PROGETTO: Tracciamento controventi in acciaio |
| 35 | STR.09- PROGETTO: Particolari acciaio prospetto nord |
| 36 | STR.10- PROGETTO: Particolari acciaio prospetto sud |
| 37 | STR.11- PROGETTO: Particolari acciaio prospetti est e ovest |
| 38 | STR.12- CONFRONTO: Pianta, sezione A-A |
| 39 | STR.13- CONFRONTO: Prospetti |
| 40 | Relazione Impianti elettrici |
| 41 | Calcoli elettrici |
| 42 | Calcoli illuminotecnici |
| 43 | Capitolato tecnico - Impianti elettrici |
| 44 | Analisi dei prezzi - Impianto elettrico |
| 45 | Piano manutenzioni - Impianti elettrici |
| 46 | Schemi elettrici unifilari |
| 47 | EL-01 Impianto Forza motrice |
| 48 | EL-02 Impianto rivelazione fumi |
| 49 | EL-03 Impianto Illuminazione Ordinaria e di Sicurezza |
| 50 | EL-04 Impianto elettrico a servizio del meccanico |
| 51 | EL-05 Schemi a blocchi impianto elettrico, rivelazione fumi e trasmissione dati |
| 52 | EL-06 Particolari costruttivi apparecchiature |
| 53 | Relazione tecnica - Impianti meccanici |
| 54 | Capitolato tecnico - Impianti meccanici |
| 55 | Analisi dei prezzi - Impianti meccanici |
| 56 | Piano di manutenzione - Impianti meccanici |
| 57 | ID.01 Pianta Piano Terra: Impianto idrosanitario e scarichi |
| 58 | ID.02 Pianta Piano Terra: Impianto di riscaldamento-raffrescamento e ricambio aria |
| 59 | ID.03 Pianta Piano Terra: Impianti antincendio |
| 60 | Relazione geologica con elementi di geotecnica |
| 61 | Schema di contratto d'appalto |

## Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITA'

**(articolo 15, comma 2)**

| **Verbale di cantierabilità e attestazione del permanere delle condizioni antecedenti la consegna dei lavori di** | |
|---|---|
| | |
| **CUP: _____** | **CIG: _____** |

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ (__/__/20__), i seguenti soggetti,

a) _____, responsabile del procedimento della Stazione appaltante;

b) _____, direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) _____, in rappresentanza dell'Appaltatore _____ del quale dichiara di avere i poteri necessari per l'assunzione delle responsabilità contrattuali;

ognuno per quanto di propria competenza, visto l'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

**attestano e danno atto**

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:
   --- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di _____ prot. n. ____ del _____;
   --- decreto ATS di Brescia n. _____ in data _____;
   --- autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. _____ del _____;
2) di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:
   --- l'accessibilità di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
   --- l'assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
   --- la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

**concordemente danno atto**

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ , li _____

| *Il responsabile unico del procedimento* | *Il Direttore dei lavori* | *Per l'impresa appaltatrice* |
|---|---|---|
| _____ | | _____ |
| | _____ | |

# Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

## di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (articolo 84, comma 1)

**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**

*Il sottoscritto ……..*

*in qualità di rappresentante legale dell'impresa i…….*

***dichiara:***

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.*

**Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

**Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

**Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)**

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)**

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)**

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

*Firma, …….*

*Data:……*

*Timbro*

## Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (articolo 85)

Ente appaltante: _____

Ufficio competente:

**LAVORI DI**

_____

_____

Progetto approvato con _____ del__ _____ n. ____ del _____

**Progetto esecutivo:**

**DL:**

Progetto esecutivo opere in c.a. | DL opere in c.a

Progettista dell'impianto _____ _____

Progettista dell'impianto _____ _____

Responsabile dei lavori: _____

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: _____ Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: _____

**IMPORTO DEL PROGETTO: euro** _____

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: euro** _____

**COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro** _____

**IMPORTO DEL CONTRATTO: euro** _____

*Gara in data _____, offerta di ribasso del ___ %*

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle O_____, classifica _____; O_____, classifica _____

categorie SOA: O_____, classifica _____; O_____, classifica _____

direttore tecnico del cantiere: _____

| *subappaltatori:* | *per i lavori di* | | *Importo lavori subappaltati* |
|---|---|---|---|
| | *categoria* | *descrizione* | *euro* |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Intervento finanziato con fondi propri (oppure)*

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

*Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio _____*

*telefono: _____ fax: _____ http: // www . _____.it E-mail: ____ @_____*

**ATS DI BRESCIA**

*Bando di gara d'appalto*

**SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice**

**I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto**: A.T.S. di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Persona di contatto: ing. Giuseppe Santalucia. Punti di contatto: U.O. Gestione acquisti e patrimonio, telefono 030.3838312, e-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it - www.ariaspa.it – (Sintel).

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato e la documentazione di gara sono disponibili presso: www.ariaspa.it (Sintel); sito internet stazione appaltante: https://www.ats-brescia.it/documentazione-gare-in-corso

**I.2) Appalto congiunto:** NO

**I.3) Comunicazione**

Le offerte o le domande di partecipazione inviate, in versione elettronica (URL): www.ariaspa.it (Sintel)

**I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività**: Autorità regionale o locale - Salute

**SEZIONE II: Oggetto dell'appalto**

**II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**

Ristrutturazione dell'Edificio "R" presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito.

**II.1.2) Codice CPV principale:** 45215100-8

**II.1.3) Tipo di appalto:** LAVORI

**II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:** come al punto II.1.1) CUP: G86D20000010007

**II.1.5) Valore totale stimato:** €. 570.363,79 (IVA esclusa)

**II.1.6) Suddivisione in lotti:** NO

**II.2.3) Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: ITC47 **-** Luogo di esecuzione: Comune di Brescia

**II.2.4) Descrizione dell'appalto:** *(natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)*

1) €. 559.442,11 Lavori, soggetti a ribasso
2) €. 10.921,68 Costi sicurezza non soggetti a ribasso

a) Categoria prevalente: OG1 edifici civili e industriali importo: €. 463.419,36 Classifica: II
b) Categoria scorporabile: OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, importo: €.106.944,43 Classifica: I

**II.2.5) Criteri di aggiudicazione:** minor prezzo, ex articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**II.2.6) Valore totale stimato:** €. 570.363,79 IVA esclusa

**II.2.7) Durata del contratto d'appalto:** durata in giorni: 200 (duecento)

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

**II.2.10) Informazioni sulle varianti**: Sono autorizzate varianti: SI

**II.2.11)Opzioni:** NO

**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

**II.2.14) Informazioni complementari**:

a) CIG: 940564147E; contributo a favore di ANAC euro 70,00;
b) La stazione appaltante non richiede la presentazione di una garanzia provvisoria, di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
c) sopralluogo non obbligatorio, per una completa conoscenza dei luoghi si vedano le indicazioni del Disciplinare di gara;

**SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

**III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**: forma giuridica e requisiti di partecipazione: vedasi documentazione di gara, consultabile all'indirizzo: www.ariaspa.it (Sintel); sito internet stazione appaltante: https://www.ats-brescia.it/documentazione-gare-in-corso

**III.1.2) Capacità economica e finanziaria**: non richiesta

**III.1.3) Capacità professionale e tecnica:** Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 307 del 2010 e del d.m. n. 248 del 2016: categoria prevalente e scorporabile di cui al punto II.2.4), indicazioni in merito alla qualificazione mediante attestazione SOA si vedano le indicazioni del Disciplinare di gara al punto 7.3.1. Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell'art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria l'attestazione SOA in classifica superiore alla II.

**III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione**

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

**III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto**

a) anticipazione e pagamenti come da CSA;

b) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;

c) il Capitolato Generale d'appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integrante del contratto;

d) subappalto ammesso nei limiti dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.

**SEZIONE IV: Procedura**

**IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta (ex art.60 con inversione procedimentale ex art.133, comma 8, del d.lgs n.50 del 2016)

**IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

**IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: __/__/2022 ore 12:00**, tramite piattaforma Sintel, con le modalità del disciplinare di gara a cui si rimanda.

**IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:** italiano

**IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

**IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** __/__/2022 ora: 12:00

Luogo come al punto I.1); disciplina delle sedute coma da Disciplinare di gara.

**SEZIONE VI: Altre informazioni**

**VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

**VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:**

Sarà accettata la fatturazione elettronica

Sarà utilizzato il pagamento elettronico

**VI.3) Informazioni complementari:** appalto indetto in esecuzione del Decreto a contrarre D.G. n. ___ del ___/___/2022; gara svolta mediante inversione procedimentale ex art. 56, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24 dell'UE, con le modalità previste dal Disciplinare di gara, in applicazione dell'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 dl 2019. La procedura sarà gestita a mezzo piattaforma Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it

**VI.4) Procedure di ricorso**

**VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sezione di Brescia

**VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).

**VI.4.3) Procedura di ricorso:** Modalità e termini di legge

**VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o).

f.to Il Direttore Generale
Claudio Vito Sileo